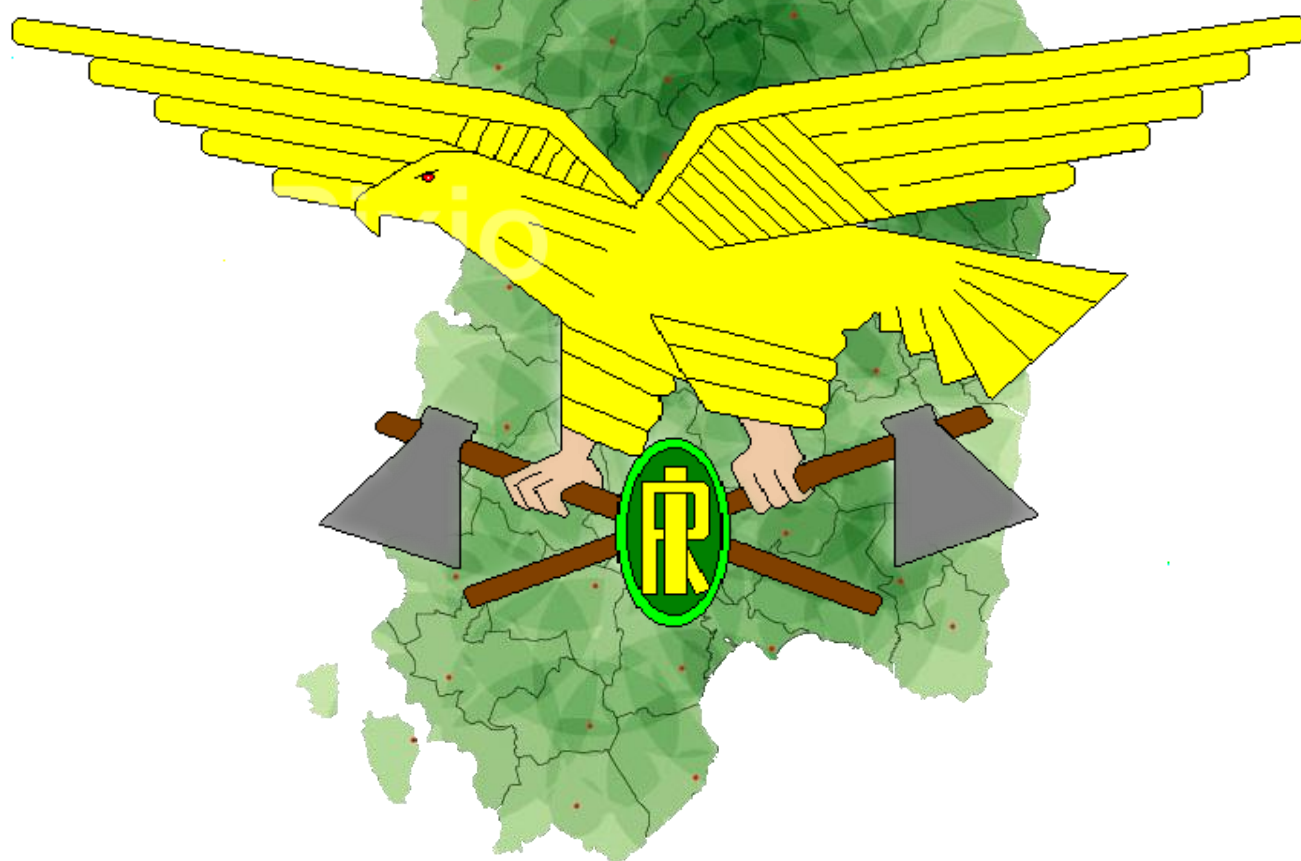


CORPO FORESTALE e di Vigilanza Ambientale



5 novembre 1985 - 22 novembre 2021 - I testi qui riportati hanno valore puramente informativo
In caso di discordanza prevale il testo pubblicato sul BURAS.



LEGGE REGIONALE 5 Novembre 1985, n.26

Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sarda. *(Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni – leggi regionali 24 febbraio 1987, n.6 – 9 novembre 1987, n.46 – 14 novembre 1988, n.42 – 7 giugno 1989, n.31 - 15 gennaio 1991, n.6 - 13 dicembre 1993, n.53 – 13 novembre 1998, n.31 - 9 giugno 1999, n.24 – 14 giugno 2000, n.6 - 21 aprile 2005, n.7 – 11 maggio 2006, n.4 - 29 maggio 2007, n.2 – 30 giugno 2011, n.12 - 4 agosto 2011, n.16 – 24 ottobre 2014, n.20 - 19 novembre 2014, n.24 – 14 settembre 2015, n.24 - 27 aprile 2016, n.8 - 28 luglio 2017, n.16 – 3 agosto 2017, n.18 - 27 febbraio 2020, n.4 – 15 dicembre 2020, n.30 – 23 dicembre 2020, n.32 - 21 giugno 2021, n.10 – 22 novembre 2021, n.17) - (Sentenza Corte Costituzionale n.212/2012)-(Vedasi anche Sentenza Corte Costituzionale n.37 del 2015)*

Vedasi:

LEGGE REGIONALE 13 novembre 1998, n.31 - Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1989, n. 3 - Interventi regionali in materia di protezione civile *(Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazione; leggi regionali: 23 aprile 2018, n.13 – 9 marzo 2020, n.9)*

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2013, n.36 - Disposizioni urgenti in materia di protezione civile. *(BURAS n.60 del 30 dicembre 2013).*

LEGGE REGIONALE 27 aprile 2016, n. 8 - Legge forestale della Sardegna. *(BURAS n.21 del 28 aprile 2016)*

LEGGE REGIONALE 9 marzo 2020, n.9 - Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. *(BURAS n.11 del 9 marzo 2020)*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1972, n. 297

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza a personale dei servizi forestali *(GU 8 luglio 1972, n.176)*

DECRETO DEL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA REGIONE SARDA 20 luglio 1973, n. 0569-16.4.1973

Riconoscimento della qualifica di Agente di Pubblica sicurezza ed autorizzazione all'armamento al Personale forestale inquadrato nei ruoli regionali.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1950, n. 327(1)

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna. *(GU 16 giugno 1950, n.136)*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. 22 agosto 1972, n. 669

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna riguardanti il trasferimento alla Regione di uffici e servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. *(GU 20 novembre 1972, n. 301)*

DECRETO INTERASSESSORIALE 19 luglio 1989, n°1029.

Disciplina della collaborazione fra le Compagnia barracellari ed il Corpo forestale e di Vigilanza ambientale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 9 maggio 1989, n.46.

Individuazione delle sedi e delle stazioni forestali e di vigilanza ambientale e delle rispettive circoscrizioni. (Art.2, terzo comma, lett. c, e art.3, secondo comma, L.R. 5.11.1985, n.26) *(Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni – legge regionale 14 giugno 2000, n.6 – DPG. 21 gennaio 2003, n.9)*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 27 aprile 1990, n°80.

Regolamento di attuazione dell'articolo 27 della legge regionale 5 novembre 1985, n°26 - Modalità di assegnazione delle dotazioni di vestiario, equipaggiamento, divise e armamento al personale appartenente al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale. *(Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: DD.PP.GG. 7 giugno 1994, n.179 - 13 ottobre 1995, n.278 – 18 gennaio 1996, n.24 - 5 marzo 1997, n.37 – 22 gennaio 1998, n.12 - 25 settembre 1998, n.181)*

DECRETO DELL'ASSESSORE DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE 24 maggio 1990, n°21971/1054.

Approvazione dei modelli di tessere personali per l'esercizio di funzioni speciali da parte del personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sarda.

DECRETO DELL'ASSESSORE DEI TRASPORTI 27 giugno 1991, n.249/3142.

Autorizzazione alla libera circolazione sugli autoservizi pubblici degli appartenenti al corpo forestale regionale e dei reduci di guerra ed ex combattenti.

DECRETO DELL'ASSESSORE DEI TRASPORTI 27 giugno 1991, n.250/3142

Norme in materia di libera circolazione sulle autolinee urbane di competenza regionale.

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 14 aprile 1995, n°271

L.R. 22.8.1990, n°40 - Norme sui rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 18 gennaio 1996, n.24

D.P.G. 27 aprile 1990, n.8-Art.13 - Determinazione del numero delle armi lunghe, pistole semiautomatiche, e delle relative munizioni in dotazione al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 16 ottobre 1997, n.203

Regolamento concernente: "Disposizioni relative all'applicazione dell'art.138 del Codice della Strada, regolamentante l'immatricolazione, il rilascio dei certificati di guida dei veicoli posti a disposizione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione ([vedasi nota 82217 del 3.12.2015](#))"

LEGGE REGIONALE 13 novembre 1998, n. 31

Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione ([Testo coordinato con successive modificazioni e integrazioni – leggi regionali: 14 giugno 2000, n.6 – 8 luglio 2002, n.11 – 11 maggio 2004, n.6 – 21 aprile 2005, n.7 – 11 maggio 2006, n.4 – 12 giugno 2006, n.9 – 29 maggio 2007, n.2 – 7 agosto 2007, n. 5 – 5 marzo 2008, n.3 – 14 maggio 2009, n.1 – 7 agosto 2009, n.3 – 4 agosto 2011, n.16 – 15 marzo 2012, n.6 - Delibera 19/39 del 14 maggio 2013 – 15 gennaio 2014, n.6 – 19 novembre 2014, n.24 – 15 gennaio 2015, n.1 – legge regionale 22 dicembre 2016, n. 37 – 18 giugno 2018, n.21 \(Sentenza Corte Costituzionale n.154 del 21.6.2019 \(BURAS n.29 del 27.6.2019\) – 13 aprile 2017, n.5 – 3 luglio 2018, n.22 – 5 novembre 2018, n.40 – 19 novembre 2018, n.43 – 11 febbraio 2019, n.6 – 23 dicembre 2019, n.23 – 23 dicembre 2019, n.24 – 23 dicembre 2019, n.25 – 27 febbraio 2020, n.4\) - Delibera e allegato n.35/8 del 17.8.2000 – interpretativi ed esplicativi in merito al principio di separazione tra la direzione politica e la direzione amministrativa - Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - Art. 19 - Incarichi di funzioni dirigenziali \(\[testo coordinato con D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150\]\(#\)\)](#)

CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO

Accordo 15.5.2001 smi

DECLARATORIE DI FUNZIONI DEL CFVA

DELIBERAZIONE G.R. n.21/17 del 19.6.2001

Oggetto: Adeguamento della dotazione organica dell'Amministrazione regionale, definita ai sensi dell'art.15 della L.R.n.31/1998, alle disposizioni art.66 e segg. del CCRL dei dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali 1998/2001, concernenti il nuovo sistema di classificazione del personale.

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - Direzione Generale

Prot. 791 - DETERMINAZIONE N. 6 DEL 26.1.2001

OGGETTO: Contingente organico di guardie e Sottufficiali Forestali e di Vigilanza Ambientale delle Strutture del CFVA.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 2 luglio 2001, n.48

Adeguamento della dotazione organica dell'Amministrazione regionale, definita ai sensi dell'art.15 della L.R. 13.11.1998, n.31, alle disposizioni degli artt.68 e seguenti del Nuovo Contratto Collettivo di Lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali.

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - Direzione Generale

Prot. 73744 - DETERMINAZIONE N. 2234 DEL 31.10.2013

OGGETTO: Dotazione organica ufficiali del CFVA: atto ricognitivo.

DELIBERAZIONE G.R. n.23/18 del 18.7.2002

Oggetto: Atti di indirizzo interpretativo ed applicativo sull'uso del segnale distintivo (paletta) di cui all'art.12 del Codice della Strada, approvato con CPR 16 dicembre 1952, n.495, da parte del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

Legge Regionale 14 giugno 2000, n. 6

Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e norme varie sugli uffici e il personale della Regione.

Art.17 - Istituzione di stazioni forestali

1. Sono istituite, in aggiunta a quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, le sedi di stazione forestale e di vigilanza ambientale nelle isole dell'Asinara (Porto Torres) e di La Maddalena, con circoscrizione comprendente comunque, rispettivamente, le aree terrestri e marine del parco nazionale dell'isola dell'Asinara e del parco nazionale dell'arcipelago di La Maddalena.

DPG 21 gennaio 2003, n.9

Istituzione del Comando Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale di Molentargius con sede in Cagliari.

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2007, n. 2 – Art.15

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007) (Registro Naviglio CFVA)

DELIBERAZIONE N. 32/13 DEL 29.8.2007

Oggetto: Disciplinare di esecuzione del Registro naviglio del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale previsto dall'art.20, comma 9, della Legge regionale 29 aprile 2003 n. 3, come sostituito dall'art. 15, comma 14 della Legge regionale 29 maggio 2007, n. 2.

DELIBERAZIONE G.R. n.21/33 del 2008

Oggetto: Disciplinare di attribuzione dei distintivi di grado degli Ufficiali del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sarda".

DECRETO N.4 DEL 12 .1.2012

Oggetto: Modifica degli assetti organizzativi della Direzione Generale della Protezione Civile e della Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2011, n.12 - Art. 2 - Norma di attuazione per le funzioni attribuite al Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

DELIBERAZIONE N. 2/15 DEL 18.1.2012

Oggetto: L.R. 30.6.2011, n. 12, art. 2. Trasferimento dallo Stato alla Regione delle risorse finanziarie, nonché esoneri, in relazione al già avvenuto trasferimento delle funzioni attribuite al Corpo forestale e di vigilanza ambientale di cui alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26.

PROT.6999 DEL 26.1.2012

Gerarchia funzionale

LEGGE REGIONALE 15 marzo 2012, n. 6

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2012) ([*BURAS n.11 del 16 marzo 2012 – testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: leggi regionali: 7 agosto 2012, n.16 – 13 settembre 2012, n.17 – 23 dicembre 2015, n.35\) – \(Sentenza Corte Costituzionale n.36 del 27 febbraio 2013 – BURAS n.14 del 28 marzo 2013\)*](#))

DELIBERAZIONE N. 27/24 DEL 19.6.2012

Oggetto: Decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 recante "norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del nuovo codice di procedura penale", art. 5, comma 2: Riorganizzazione delle Sezioni di Polizia giudiziaria del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

DELIBERAZIONE N. 50/26 DEL 7.11.2017

Oggetto: Integrazione alle disposizioni che regolano i distacchi presso le Procure della Repubblica della Sardegna.

Tute da navigazione - Disciplinare

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - Direzione Generale

Prot. 37004 - DETERMINAZIONE N. 1000 DEL 30.5.2013

OGGETTO: Direttiva di costituzione dei moduli di Analisi e Uso del Fuoco (GAUF).

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - Direzione Generale

Prot. 43224 - DETERMINAZIONE N. 1248 DEL 20.6.2013

OGGETTO: Adozione delle procedure interne di integrazione e affiancamento del Direttore delle Operazioni di Spegnimento DOS).

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - Direzione Generale

Prot. 58475 - DETERMINAZIONE N. 1514 DEL 8.9.2014

OGGETTO: Costituzione ed approntamento delle colonne mobili del CFVA per le emergenze connesse al rischio idraulico e idrogeologico

DELIBERAZIONE G.R. N. 7/12 DEL 13.02.2018

Oggetto: Rapporti di collaborazione fra la il Corpo forestale e di vigilanza ambientale e l'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare (C.U.T.F.A.A.) e Delibera n.19/25 del 23.5.2019.

DELIBERAZIONE G.R N. 40/11 DEL 10.10.2019

Oggetto: Celebrazioni in onore di San Giovanni Gualberto, patrono dei Forestali.

=====

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 27 aprile 1990, n°80.

Regolamento di attuazione dell'articolo 27 della legge regionale 5 novembre 1985, n°26 - Modalità di assegnazione delle dotazioni di vestiario, equipaggiamento, divise e armamento al personale appartenente al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale. *(Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: DD.PP.GG. 7 giugno 1994, n.179 - 13 ottobre 1995, n.278 - 18 gennaio 1996, n.24 - 5 marzo 1997, n.37 - 22 gennaio 1998, n.12 - 25 settembre 1998, n.181)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto l'art.2, 3' comma, lett. a) della legge regionale 7.1.1977, n. 1, recante: «Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali»;

Visto l'articolo 27 della legge regionale 5 novembre 1985, n°26, recante: «Istituzione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione sarda»;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n.371 del 19 dicembre 1985;

Considerato che il Consiglio regionale, nella seduta del 30 marzo 1990, ha approvato il regolamento di cui all'oggetto ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto speciale per la Sardegna;

Emana

il seguente decreto avente ad oggetto: «Regolamento di attuazione dell'articolo 27 della legge regionale 5 novembre 1985, n°26 - Modalità di assegnazione delle dotazioni di vestiario, equipaggiamento, divise e armamento al personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale».

Art. 1

1. In applicazione dell'articolo 27 della legge regionale 5 novembre 1985, n°26, l'Amministrazione regionale fornisce gratuitamente al personale appartenente al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale le divise, i capi di vestiario, l'equipaggiamento e le armi necessarie allo svolgimento dei compiti di istituto secondo quanto specificato nel presente regolamento.

Art. 2

1. La foggia delle divise è quella stabilita, ai sensi del decreto del Rappresentante del Governo 20 luglio 1973, n°0569 - 16.4.19, dal Rappresentante del Governo nella Regione sarda con proprio decreto n°030116.4.19/GAB in data 15 gennaio 1974.

2. Alle modifiche necessarie in relazione a quanto previsto dal presente regolamento si provvede con le medesime forme e modalità previste dal citato decreto.

Art. 3

1. I tipi, la composizione, le circostanze in cui si indossa e il colore dell'uniforme sono indicati dall'allegato A del presente regolamento.

2. I gradi e altri simboli distintivi da apporre sulle uniformi del personale appartenente al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale sono stabiliti con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta stessa su proposta dell'Assessore competente. Il fregio e i distintivi devono avere chiaro e attuale riferimento al sistema florofaunistico regionale e ispirarsi ai valori ambientali e naturali tipici dell'Isola, in modo da evidenziare le finalità di tutela dell'ambiente che costituiscono la principale funzione del Corpo.

3. La dotazione individuale e il periodo minimo d'uso di ciascun capo di vestiario stabiliti dall'allegato B del presente regolamento devono essere tali da garantire un'immagine di efficienza e decoro.

4. *(Soppresso da art.2-DPG.n°278/1995).*

Art. 4

1. Il personale appartenente al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, con profilo professionale di Sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale e di Guardia forestale e di vigilanza ambientale, veste obbligatoriamente l'uniforme per tutta la durata del servizio.

2. Indossano altresì l'uniforme:

- a) gli Ispettori forestali e di vigilanza ambientale e gli Assistenti forestali e di vigilanza ambientale allorché partecipano a servizi di polizia, quando sono in servizio nelle strutture operative antincendio e nell'attività antincendio in campagna;
- b) gli allievi sottufficiali forestali e di vigilanza ambientale e gli allievi guardie forestali e di vigilanza ambientale, che frequentano i corsi di formazione professionale secondo le indicazioni del direttore della scuola.

3. Fatta eccezione per la tuta antincendio, la prescrizione di cui alla lettera a) si applica solo dopo la definizione delle norme integrative di cui al successivo articolo 25 e per gli assistenti forestali e di vigilanza ambientale dopo il riconoscimento agli stessi della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

4. Il coordinatore del servizio di programmazione, coordinamento e controllo del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale può, in particolari occasioni, rendere obbligatorio l'uso dell'uniforme da parte degli Ispettori forestali e degli assistenti forestali e di vigilanza ambientale, anche fuori dalle ipotesi che precedono.

5. Per particolari esigenze di servizio i coordinatori dei servizi del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale possono autorizzare il personale ad indossare l'abito civile durante il servizio stesso; in tal caso, ove gli interessati debbano farsi riconoscere, fissano il tesserino e la placca di riconoscimento visibilmente sul lato sinistro del petto. L'autorizzazione ha carattere eccezionale e temporaneo ed è rilasciata volta per volta per iscritto.

5-bis. Salvo particolari occasioni, durante le quali l'uso dell'uniforme può essere reso obbligatorio dal competente Coordinatore generale o di servizio, i Sottufficiali e le Guardie forestali e di vigilanza ambientale destinati, per il disimpegno dell'attività amministrativa connessa ai compiti di istituto, alle unità di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 5 novembre 1985, n°26, indossano facoltativamente la divisa nell'espletamento del servizio medesimo.

6. Fuori dall'orario di servizio è vietato a tutto il personale l'uso della divisa, salvo che per il tragitto effettuato per recarsi dall'abitazione al posto di lavoro e viceversa.

Art. 5

1. L'appartenente al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale deve indossare la divisa con proprietà, dignità e decoro avendo cura della propria persona e dell'aspetto esteriore ed evitando comportamenti che possano comunque infamare il prestigio e il decoro dell'Amministrazione che rappresenta.

2. E' fatto divieto:

- a) di indossare e portare sulla divisa capi di vestiario, accessori, materiali di equipaggiamento non contemplati e non forniti dall'Amministrazione;
- b) di modificare in tutto o in parte la foggia prevista per ciascuna uniforme;

- c) di usare fuori servizio i capi della divisa in dotazione anche separatamente indossati;
- d) di usare orecchini, collane, cosmetici appariscenti e altri elementi ornamentali, quando si indossa la divisa.

Art. 6

1. I coordinatori dei servizi e dei settori, i responsabili dei reparti e i superiori vigilano che il personale subordinato vesta la divisa secondo le prescrizioni indicate nel presente regolamento.

Art. 7

1. L'uso dell'uniforme invernale è prescritto dal 15 ottobre al 31 maggio, salvo diverse disposizioni del coordinatore dell'Ispettorato ripartimentale di appartenenza. Per il restante periodo è obbligatorio l'uso dell'uniforme estiva.

Art. 8

1. Il servizio di programmazione, coordinamento e controllo del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale provvede alla distribuzione del vestiario, dell'equipaggiamento e dell'armamento del Corpo e alla sostituzione di quello deteriorato.

2. A cura dello stesso servizio sono registrate in apposito «libretto personale» le assegnazioni degli effetti di vestiario e di equipaggiamento, nonché le rinnovazioni per scadenza dei periodi previsti dalle disposizioni in materia o per qualsiasi altro titolo. Sul libretto gli assegnatari appongono la firma per ricevuta.

3. Al fine di garantire l'immediato reintegro del materiale deteriorato per causa di servizio, il capitolato d'onere prevede che il fornitore deve assicurare la disponibilità di una scorta del 2 per cento delle forniture complessive, cui attingere per le sostituzioni tramite il citato servizio di programmazione, coordinamento e controllo.

4. Quando il deterioramento avviene prima della scadenza dei periodi minimi di durata previsti all'allegato B) per colpa grave dell'interessato, quest'ultimo provvede, a proprie spese, all'acquisto dei capi occorrenti.

5. All'atto della sostituzione dei materiali, vengono versati quelli usurati che sono immediatamente avviati al riciclaggio.

6. All'atto della cessazione dal servizio, gli appartenenti al Corpo versano gli effetti di vestiario e di equipaggiamento che sono stati loro assegnati.

Art. 9

1. Le infrazioni alle disposizioni che precedono costituiscono violazione disciplinare.

Art. 10

(soppresso da art.2-DPG.n°278/1995)

Art. 11

(soppresso da art.2-DPG.n°278/1995)

Art. 12

1. In applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1972, n°297, gli appartenenti al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, riconosciuti agenti di pubblica sicurezza, portano le armi del tipo stabilito dal Rappresentante del Governo nella Regione Sarda.

2. Per quanto attiene all'uso, alla tenuta e alla custodia delle armi in dotazione si osservano le norme di cui agli articoli seguenti e, per quanto non previsto, il decreto del Ministro dell'Interno 4 marzo 1987, n°145.

Art. 13

1. Il numero complessivo delle pistole semiautomatiche in dotazione al Corpo forestale e di vigilanza ambientale, è pari

al numero degli addetti in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, maggiorato del 5 per cento.

2. Il numero delle armi lunghe non deve essere superiore a otto per ciascuna Stazione forestale e di vigilanza ambientale e per ciascuno dei Servizi del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, maggiorato del 5 per cento.

3. Il numero complessivo delle armi di cui ai precedenti commi e delle relative munizioni è fissato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

4. L'Amministrazione regionale fornisce al personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, cui sia stata riconosciuta la qualifica di agente di pubblica sicurezza, le munizioni, il materiale per la manutenzione delle armi e le catenelle di sicurezza.

Art. 14

1. L'arma corta è assegnata in via continuativa al personale con qualifica di agente di pubblica sicurezza.

2. L'arma lunga è assegnata alle stazioni ed ai servizi.

3. In servizio, il personale con profilo professionale di sottufficiale o guardia porta sempre l'arma corta. Gli ispettori e gli assistenti forestali e di vigilanza ambientale portano l'arma corta quando indossano la divisa e comunque quando svolgono servizi di polizia.

4. Nei casi in cui il personale è autorizzato ad indossare abiti borghesi in servizio, porta l'arma corta in modo non visibile.

5. L'arma lunga viene assegnata, di volta in volta, per l'espletamento di particolari tipi di attività di polizia, per l'assolvimento dei quali sia ritenuta utile o necessaria dal comandante di stazione, dal coordinatore del servizio, o da chi li sostituisce.

6. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

7. E' consentito il porto dell'arma corta anche fuori servizio sempre in modo non visibile.

8. Il personale che presta servizio armato è tenuto a portare le catenelle di sicurezza.

9. Il personale del Corpo è autorizzato a portare le armi in dotazione solo nel territorio della Regione sarda.

10. Nel caso il personale debba recarsi fuori dal territorio regionale può depositare l'arma corta in dotazione presso l'armeria di reparto.

Art. 15

1. Le armi corte, comunque assegnate, devono essere immediatamente versate all'armeria regionale di cui al successivo articolo 18, allorché viene meno la qualità di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dell'amministrazione regionale.

Art. 16

1. L'arma e le munizioni sono prelevate presso l'armeria previa annotazione degli estremi della tessera prelevate, all'inizio del servizio presso l'armeria della stazione o del servizio dei corpo forestale e di vigilanza ambientale ed alla stessa devono essere versate al termine del servizio.

2. L'arma e le munizioni sono prelevate presso l'armeria previa annotazione degli estremi della tessera personale di riconoscimento a cura del consegnatario dell'armeria.

Art. 17

1. Il personale a cui è assegnata la pistola e i consegnatari delle armerie di cui al successivo articolo 18 devono:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma oltre che le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;

- c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma.

Art. 18.

1. A ogni stazione forestale e di vigilanza ambientale e nelle sedi dei servizi degli Ispettorati ripartimentali è istituita una armeria in apposito locale nel quale sono custodite le armi lunghe e le relative munizioni.

2. Presso il servizio di programmazione, coordinamento e controllo del Corpo forestale e di vigilanza ambientale è istituita l'armeria regionale.

3. Delle armerie sono consignatari il comandante di stazione e, per quelli dei servizi, un sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale nominato dal coordinatore del servizio stesso.

4. 1 consignatari, in caso di assenza dalla sede di servizio, lasciano l'armeria in consegna ad un sostituto precedentemente incaricato dal coordinatore dei servizio.

5. Presso le armerie di cui al *primo comma non possono* essere depositate armi in numero superiore a 15. in caso di necessità ci si serve, in ordine di precedenza, dell'armeria della stazione più vicina, dell'Ispettorato ripartimentale o di quella regionale previo accertamento della capienza.

Art. 19

1. Le armerie devono essere sistemate in locali possibilmente interni all'edificio, ubicati in modo da consentirne il controllo degli accessi e devono avere le porte blindate o comunque rinforzate, e le finestre dotate di inferriate o grate metalliche di sicurezza; quella regionale deve essere altresì munita di appositi congegni di allarme, porta blindata con finestrino per le ispezioni dall'esterno e luci di sicurezza.

Art. 20

1. Le armi sono conservate, prive di fondina e di munizioni, in appositi armadi metallici corazzati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte.

2. Le munizioni sono conservate in armadi metallici, distinti da quelli delle armi, di uguali caratteristiche.

3. Le chiavi di accesso ai locali dell'armeria e agli armadi metallici di cui sopra sono conservate durante le ore di servizio dal consignatario dell'armeria. Fuori orario o quando il consignatario è fuori sede per servizio, le chiavi sono depositate nella cassaforte del reparto di appartenenza, in apposito contenitore metallico con chiave di sicurezza, le cui chiavi saranno custodite presso di sé dai consignatari dell'armeria o dal sostituto di cui al quarto comma dell'art.14.

Art. 21

1. Giornalmente, all'inizio e alla fine dell'orario di servizio, sono effettuati da parte del consignatario, o suo sostituto, controlli per accertare la rispondenza delle armi e munizioni al registro di carico e scarico, il cui esito è riportato su apposito modulo. In tale occasione sono accertate le condizioni della porta d'accesso, delle finestre e delle pareti perimetrali.

2. Nell'armeria regionale sono effettuati giornalmente ripetuti controlli esterni il cui esito è riportato su apposite tabelle affisse all'esterno del locale.

Art. 22

1. L'armeria è dotata del registro di carico delle armi e delle munizioni le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal coordinatore del servizio di programmazione, ALLEGATO A

coordinamento e controllo del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. 1 movimenti di prelevamento o versamento delle armi e delle munizioni devono essere annotati volta per volta.

2. L'armeria regionale dispone per la riparazione delle armi di dotazione ed il reintegro delle munizioni consumate dal personale; custodisce le armi corte eccedenti, ai sensi dell'articolo 13, il numero dei dipendenti con qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Art. 23

1. Il personale in possesso del requisito di agente di pubblica sicurezza deve superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati.

2. L'Amministrazione regionale può costituire propri poligoni di tiro, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per la costituzione e il funzionamento delle sezioni del tiro a segno nazionali.

3. 1 corsi di tiro effettuati presso i poligoni di cui al precedente comma sono equivalenti a tutti gli effetti ai corsi delle sezioni del tiro a segno nazionali.

Art. 24

(come modificato dall'art.2.DPG.n°278/1995)

1. I mezzi di trasporto, antincendio e di protezione civile in dotazione al Corpo forestale e di vigilanza ambientale sono di colore verde salvia (FIAT 331 - LUCIDO 1979) su cui sono applicati i contrassegni e gli accessori stabiliti all'allegato C del presente regolamento. Non possono essere destinate autovetture alla rappresentanza.

2. All'adattamento dei contrassegni e degli accessori a mezzi diversi da quelli riportati nella tabella C si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta stessa su proposta dell'Assessore regionale competente.

3. I mezzi recanti i contrassegni di cui ai commi precedenti saranno condotti unicamente da persona e Corpo forestale e di vigilanza ambientale operante nelle strutture di cui all'articolo 2 della legge regionale 5 novembre 1985, n.26.

4. Gli automezzi in servizio antincendio recano i contrassegni ed accessori che sono stabiliti con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta su proposta dell'Assessore regionale competente.

Art. 25

1. I distintivi di grado degli ispettori ed assistenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale sono disciplinati con successivo regolamento tenendo conto delle corrispondenze tra i profili professionali del Corpo e quelli analoghi del Corpo forestale dello Stato. Nelle more i distintivi di qualifica da applicarsi sulla tuta antincendio per gli ispettori e gli assistenti forestali e di vigilanza ambientale sono indicati dal decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al secondo comma dell'articolo 3.

2. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Cagliari, lì 27 aprile 1990.

Il Presidente Floris

Registrato alla Corte dei Conti - Sezione per la Regione Sarda - Addì 13 giugno 1990 - Registro n. 1 - Atti di Governo - Foglio n. 29.

UNIFORMI DEL CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE DELLA REGIONE SARDA

Tipo di uniforme e circostanza in cui si indossa	Composizione
--	--------------

1° UNIFORME INVERNALE	
a) personale in servizio di campagna	a) Tuta da campagna verde salvia (giubba personalizzata "FORESTALE" e pantaloni foderati); b) maglione verde salvia, collo alto con zip, personalizzato CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE, oppure, limitatamente all'autunno e alla primavera, magliette girocollo a maniche corte o lunghe colore verde salvia; c) berretto norvegese verde salvia, oppure, in presenza di avverse condizioni atmosferiche, passamontagna verde salvia; d) stivaletti tipo canadese anfibio, colore testa di moro; e) cinturone verde salvia in fibra con fondina e porta manette, con fibbia forestale; f) giacca a vento verde salvia, personalizzata CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE (ove necessaria); oppure: a) pantaloni foderati della tuta da campagna; b) maglione a collo alto con zip, personalizzato CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE; c) berretto norvegese verde salvia, oppure, in presenza di avverse condizioni atmosferiche, passamontagna verde salvia; d) cinturone in fibra con fondina e porta manette, con fibbia forestale; e) giacca a vento, personalizzata CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE (al seguito, indossandola ove necessario);
b) personale in servizio d'ufficio comprese le Stazioni Forestali e di Vigilanza Ambientale	a) Divisa in cordellino verde salvia (giacca e pantaloni); b) camicia in terital-cotone, maniche lunghe, verde salvia, oppure maglione a collo alto, verde salvia, tipo motociclista; c) cravatta verde salvia; d) calzini verde salvia; e) scarpe basse maschili colore testa di moro; f) berretto rigido in cordellino; g) guanti di pelle a cinque dita; h) fondina di cuoio con pistola; i) soprabito gabardine, verde salvia, (ove necessario); per il solo personale femminile: l) scarpe basse <i>femminili</i> colore testa di moro; m) collant colore chiaro (ove si indossi la gonna); n) borsetta colore testa di moro (facoltativa); o) gonna verde salvia in alternativa ai pantaloni.
2° UNIFORME ESTIVA	
a) Personale in servizio di campagna	a) Pantaloni verde salvia della tuta invernale da campagna, sfoderati; b) camicia di cotone verde salvia a maniche corte con pettorina, bottoni a frutto tipo madreperla; c) stivaletti tipo canadese anfibio, colore testa di moro; d) berretto norvegese verde salvia; e) cinturone in fibra con fondina e porta manette, con fibbia forestale; f) giacca a vento, personalizzata CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE (ove necessaria);
b) personale comandato in servizio antincendio in campagna e nelle strutture operative antincendio	a) Tuta antincendio, colore verde; b) berretto colore verde; c) stivaletti tipo canadese, ignifughi; d) cinturone in fibra con fondina e porta manette, con fibbia forestale; e) eventuali altri capi dettati da norme antinfortunistiche;

c) Personale in servizio d'ufficio comprese le Stazioni Forestali e di Vigilanza Ambientale	a) Pantaloni in fresco-lana verde salvia; b) camicia di cotone a maniche corte con pettorina verde salvia, con bottoni metallici forestali; c) cinturone in fibra con fondina e porta manette, con fibbia forestale; d) berretto rigido in fresco lana; e) calzini verde salvia; f) scarpe basse maschili colore testa di moro; g) giacca a vento, personalizzata CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE (ove necessaria). Per il solo personale femminile: h) scarpe basse femminili colore testa di moro; i) borsetta colore testa di moro (facoltativa), l) gonna fresco-lana, verde salvia, in alternativa ai pantaloni.
d) Pubbliche cerimonie (ove non è prevista l'alta uniforme), contatti con uffici (Giudiziari, Comandi Militari Celi) e con le autorità civili ed ecclesiastiche	a) Divisa estiva fresco lana, verde salvia (giacca e pantaloni) b) camicia in terital cotone, maniche lunghe, verde salvia; c) cravatta verde salvia; d) calzini verde salvia; e) scarpe basse maschili, colore testa di moro; f) berretto rigido fresco-lana; g) fondina di cuoio con pistola; per il solo personale femminile: h) gonna fresco-lana, verde salvia, in alternativa ai pantaloni; i) scarpe basse femminile, colore testa di moro.
3° ALTA UNIFORME	
i vari tipi di ALTA UNIFORME possono essere indossati in occasione di tutte le festività nazionali, nel giorno della ricorrenza del Santo Patrono S. Giovanni Gualberto ed ogni qualvolta venga richiesto dagli Uffici Superiori a) Alta uniforme invernale da parata	a) Divisa in cordellino verde salvia (giacca e pantaloni); b) camicia in terital-cotone, maniche lunghe verde salvia c) cravatta verde salvia; d) calzini verde salvia; e) stivaletti tipo canadese anfibio, colore testa di moro; f) cinturone in cuoio con spallaccio, fondina e pistola; g) cappello alpino; h) cappotto castorino (quando necessario: in tal caso il cinturone si indossa sopra il cappotto); i) guanti di pelle con cinque dita.
b) Alta uniforme invernale da passeggio	a) Divisa in cordellino verde salvia (giacca a vento e pantaloni); b) camicia in terital-cotone, maniche lunghe verde salvia; c) cravatta verde salvia; d) calzini verde salvia; e) scarpe basse maschili, colore testa di moro; f) fondina in cuoio; g) cappello alpino, h) cappotto castorino (ove necessario); i) guanti in pelle a cinque dita; per il solo personale femminile: l) scarpe basse femminili, colore testa di moro.
e) Alta uniforme estiva da parata	a) Divisa estiva fresco-lana, verde salvia (giacca e pantaloni); b) camicia in terital cotone, maniche lunghe, verde salvia; c) cravatta verde salvia; d) calzini verde salvia; e) scarpe basse maschili, colore testa di moro; f) cappello alpino; g) fondina di cuoio con pistola; h) giacca a vento, personalizzata CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE (ove necessaria). per il solo personale femminile: i) gonna fresco-lana, verde salvia, in alternativa ai pantaloni; l) scarpe basse femminili, colore testa di <i>moro</i> .
4° UNIFORME PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA	

MARITTIMA.	
a) Personale in servizio in mare	I medesimi tipi di uniforme indicati: - al punto I', lett. b), con esclusione dei soprabito gabardine e dei berretto rigido in luogo dei quali si indosseranno la giacca a vento e il passamontagna; al punto 21, lett. e), indossando, ove necessario per le condizioni climatiche avverse, il passamontagna in luogo dei berretto rigido. Ove necessario, è consentito agli operatori l'uso della tuta da lavoro e dello scaccia acqua, da indossarsi sopra la divisa.
5° UNIFORME PER GLI ALLIEVI SOTRUFFICIALI E GUARDIE FORESTALI E DI VIGILANZA AMBIENTALE	
Corsi di formazione professionale per gli allievi sottufficiali e guardie forestali e di vigilanza ambientale, secondo le istruzioni del Direttore della Scuola).	I medesimi tipi di uniforme per il personale sottufficiali e guardie forestali e di vigilanza ambientale in servizio attivo, con in più: - tuta in due pezzi, da ginnastica; - maglietta da ginnastica; - pantaloncini corti da ginnastica; - scarpe da ginnastica; - calzettoni da ginnastica.

ALLEGATO B

**DOTAZIONE INDIVIDUALE E PERIODO MINIMO D'USO DEI CAPI DI VESTIARIO ASSEGNATI AL PERSONALE DEL
CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE DELLA REGIONE SARDA**

DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI	DOTAZIONE INDIVIDUALE	
	QUANTITA (numero)	PERIODO D'USO (anni)
Divisa invernale in cordellino, di colore verde salvia costituita da giacca e pantaloni lungo	2	3
Divisa estiva di tessuto fresco-lana, colore verde salvia costituita da giacca e pantaloni lungo	2	5
Tuta uniforme da campagna, costituita da giubba, pantaloni (foderati, versione invernale) in tessuto misto cotone e fibre poliestere, colore verde salvia	3	2
Cappotto in panno castorino, di colore verde salvia	1	8
Soprabito gabardine di colore verde salvia con bottoni in tinta	1	3
Giacca a vento personalizzata, completa di corpetto isotermico colore verde salvia	1	3
Pantalone sfoderato in cotone poliestere, di foggia uguale a quelli della tuta da campagna, colore verde salvia	1	1
Pantalone lungo, estivo, in tessuto fresco-lana di colore verde salvia	1	1
Gonna estiva in fresco lana, di colore verde salvia	1	1
Gonna invernale in cordellino, colore verde salvia	1	1
Scaccia acqua composto da giacca e pantaloni lungo, plastificato, di colore verde salvia	1	2
Camicia estiva in cotone con pettorina, maniche corte, di colore verde salvia bottoni metallici forestali	2	1
Camicia estiva maniche corte, con pettorina, colore verde salvia, con bottoni normali	4	1
Camicia invernale a maniche lunghe, in terital lana. di colore verde salvia	4	1
Pullover di lana a maniche lunghe, con scollatura a «V», di colore verde salvia	2	1
Maglione di lana a maniche lunghe con collo alto, di colore verde salvia	2	3
Maglione a collo alto, centimetri 5, zip 20 centimetri, toppe in tessuto irrestringibile taschino interno con zip, personalizzato CORPO FORE-STALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE	2	2
Cravatta in seta, di colore verde salvia	3	2
Berretto rigido in cordellino, colore verde salvia	1	3
Berretto rigido in tessuto fresco-lana, di colore verde salvia	1	3
Berretto rigido tipo norvegese, misto cotone poliestere, colore verde salvia	1	2
Passamontagna, colore verde salvia	1	3
Cappello alpino, di colore verde salvia	1	(*)
Cinturone in cuoio, con spallaccio e fondina, colore marrone testa di moro	1	(*)
Cinturone in fibra, con fondina e porta manette dello stesso materiale, colore verde salvia, fibbia in metallo recante il fregio dei Corpo	1	2
Fondina di cuoio per pistola	1	(*)
Moschettone di metallo porta fondina	1	(*)
Borsetta con cinghia per il personale femminile, colore marrone testa di moro	1	(*)
Stivaletti tipo canadese, colore testa di moro	1	1
Scarpe basse da passeggio maschili, colore marron testa di moro	1	1
Scarpe basse da passeggio femminili, colore marron testa di moro	1	1
Cinghia in cuoio per pantaloni, colore marron testa di moro	1	2
Guanti in pelle, a cinque dita, colore marron testa di moro	1	4
Calze di cotone lunghe, colore verde salvia	8	1
Calze di lana leggere, lunghe, colore verde salvia	4	1
Calzettoni lunghi, di lana grossa, colore verde salvia	2	1
Maglietta estiva a mezze maniche, misto lana, colore verde salvia	2	1
Maglietta girocollo (autunno-primavera) a maniche lunghe, verde salvia	1	2
Collant femminile, colore chiaro	2	1
Asciugamano di spugna	1	1
Tuta da lavoro in cotone di colore verde salvia	1	3
Tuta felpata da ginnastica in due pezzi	1	(**)
Maglietta da ginnastica	1	(**)
Scarpe da ginnastica	1	(**)
Pantaloncini corti da ginnastica		
Calzettoni da ginnastica	1	(**)
Tuta ignifuga antincendio, di colore verde	2	(**)
Berretto ignifugo per tuta antincendio, di colore verde	1	2
Sottotuta antincendio	1	2
Casco di protezione antincendio	1	2
Maschera antifumo con filtro incorporato	1	(*)

Fazzoletto girocollo, di colore giallo canarino	1	(*)
Borraccia in alluminio con termofodera	2	1
Guanti antincendio in tessuto ignifugo	1	(*)
Scarponi antincendio, tipo canadese	1	1
Occhiali protettivi antiappannanti	1	2
Catenelle di sicurezza con due chiavi	1	(*)
	1	(*)

Accessori per uniformi Come indicati nel regolamento	All'atto della distribuzione dei vari capi di vestiario ed in seguito a promozione
---	---

NOTE

(*) Come prima distribuzione; il rinnovo dovrà avvenire quando l'oggetto è fuori uso.

(**) In dotazione agli allievi guardie e allievi sottufficiali per il periodo di frequenza del corso.

ALLEGATO C

MEZZI DI SERVIZIO DEL CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE

- Logotipo fondamentale da apporre sui mezzi del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale:



CARATTERI TECNICO FORMALI:

Di colore giallo oro le lettere su sfondo di colore verde rifrangente.

AUTOMEZZI

- Fuoristrada di lato



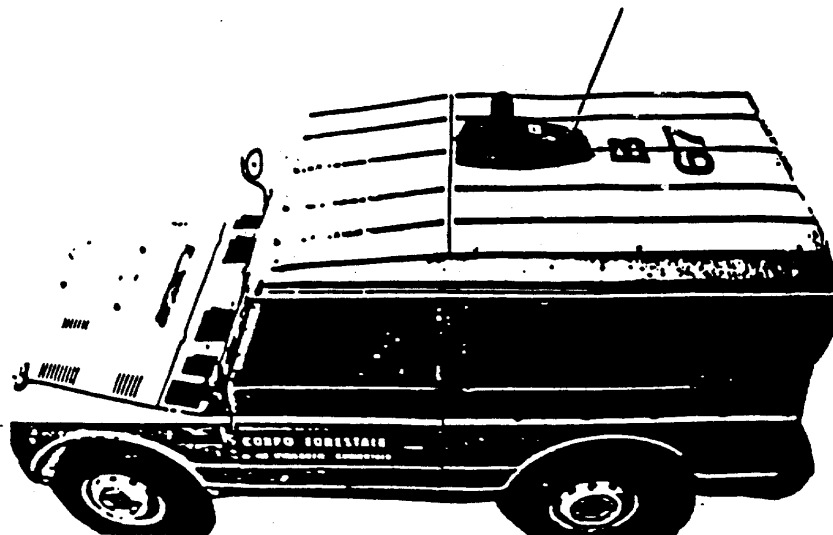
3. Fuoristrada di fronte



4. Fuoristrada posteriore



5° Fuoristrada di sopra



CARATTERI TECNICO FORMALI FUORISTRADA:

Di colore di base VERDE SALVIA (Fiat 331 Lucido (1979), guarniture di colore verde rinfrangente sulla fiancata e sulla parte posteriore.

Fregio del Corpo su entrambe le fiancate laterali e sulla parte posteriore a sinistra, serigrafato in giallo oro rinfrangente su sfondo verde rinfrangente.

Su entrambe le fiancate e alla base del parabrezza la scritta serigrafata in giallo oro "Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale".

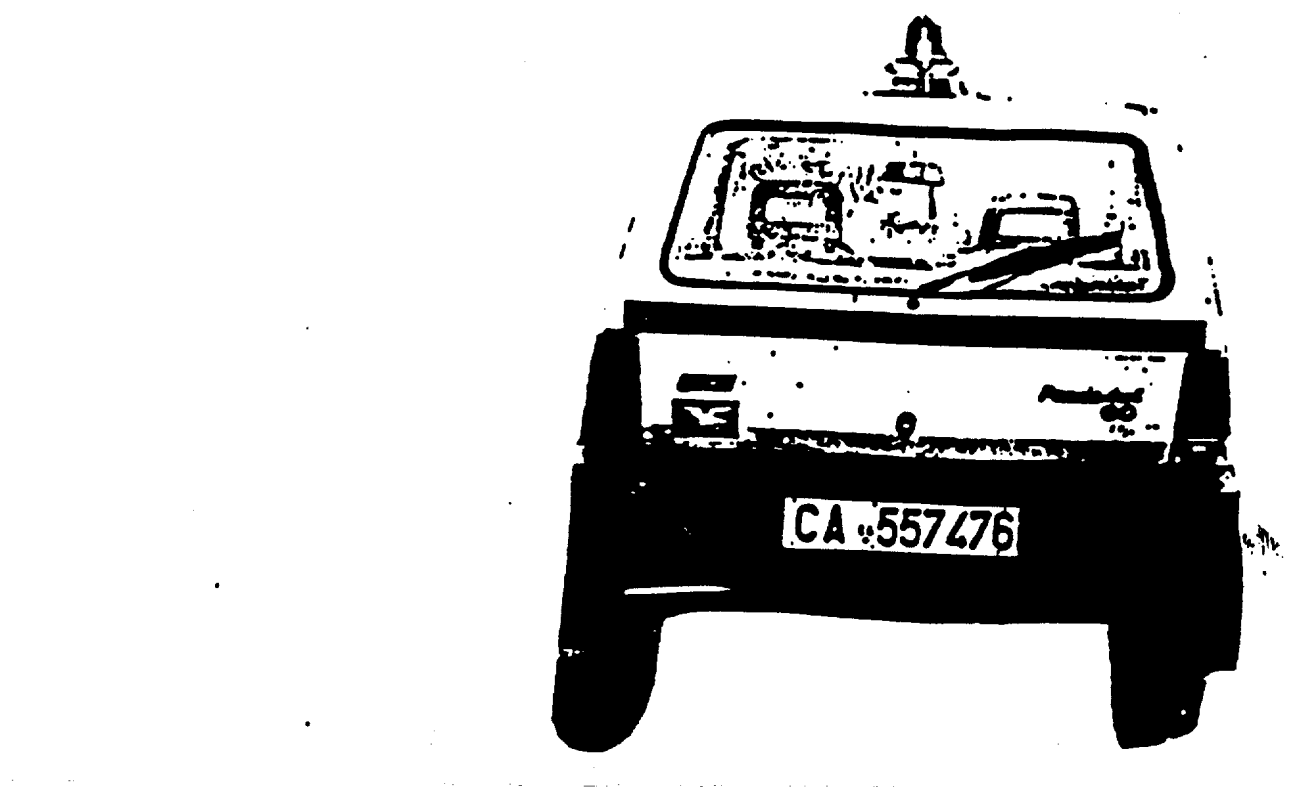
Dispositivi supplementari di segnalazione: visiva a luce lampeggiante bleu e acustica bitonale.

Lettera e numero di identificazione sul tetto, di colore arancione, su sfondo bianco.

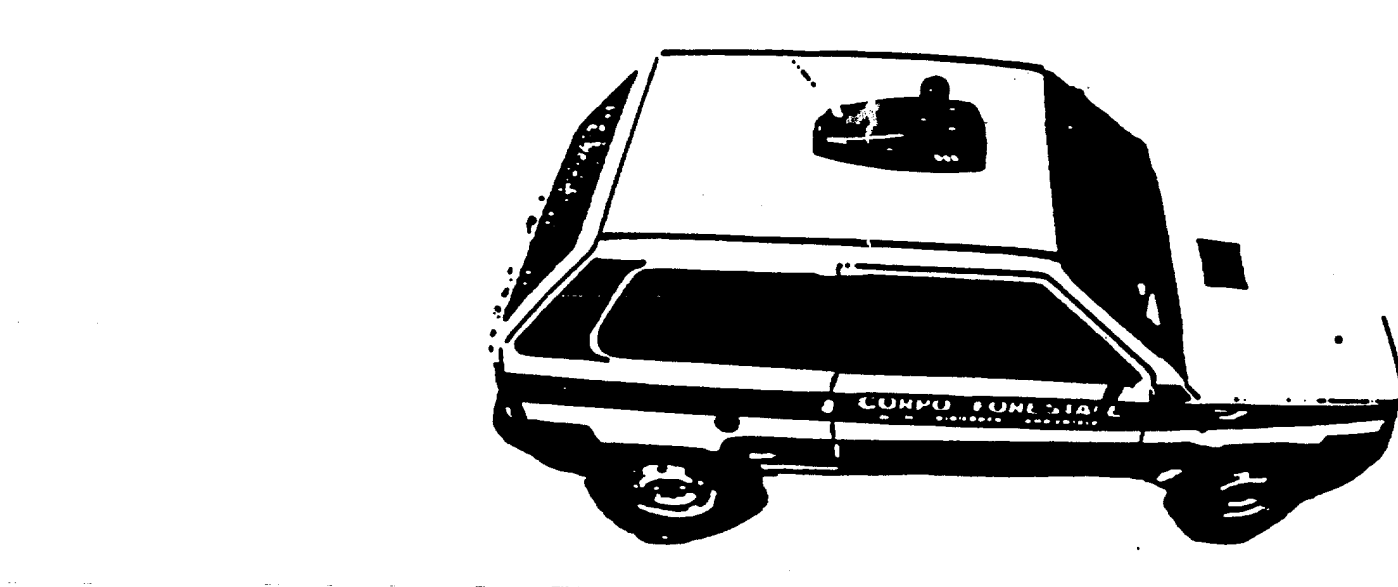
6. Autovettura di lato



7. Autovettura posteriore



8. Autovettura di sopra



CARATTERISTICHE TECNICO FORMALI AUTOVETTURA

Di colore di base VERDE SALVIA (Fiat 331 Lucido (1979)), guarniture di colore verde rinfrangente sulla fiancata e sulla parte posteriore.

Fregio del Corpo su entrambe le fiancate laterali e sulla parte posteriore a sinistra, serigrafato in giallo oro rinfrangente su sfondo verde rinfrangente.

Su entrambe le fiancate e alla base del parabrezza la scritta serigrafata in giallo oro "Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale".

Dispositivi supplementari di segnalazione: visiva a luce lampeggiante bleu e acustica bitonale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 5
marzo 1997, n. 37.

Adattamento dei contrassegni e degli accessori a mezzi di trasporto, antincendio e di protezione civile del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

Il Presidente della Giunta Regionale

Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto l'art. 27 della L.R. 5.11.1985, n. 26 recante "Istituzione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sarda" ed il relativo regolamento di attuazione emanato con DPGR n. 80 del 27.4.90, come modificato dall'art. 2 del DPG 13.10.95 n. 278;

Vita la deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 3/49 con la quale si dà atto che successivamente alla data di entrata in vigore del DPG 80/1990 sono stati assegnati al Corpo Forestale

e di Vigilanza Ambientale anche i sottoelencati automezzi:

- fuoristrada MERCEDES 250 GD;
- fuoristrada LAND ROVER Defender 90;
- fuoristrada TOYOTA Land Cruiser;
- furgone cabinato IVECO DAILY 4x4;
- autobotte antincendio IVECO 80-17;
- autobotte antincendio BREMACH 4x4;

Considerato che con la stessa deliberazione n. 3/49 del 4.2.1997 si approva l'adattamento dei contrassegni e degli accessori dei nuovi automezzi in dotazione al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale;

Ritenuto di dover provvedere all'adattamento dei suddetti contrassegni ed accessori,

Decreta

Sono adattati, come previsto nelle schede tecniche relative ad ogni automezzo, allegate al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale con i numeri da 1 a 6, i contrassegni e gli accessori per gli automezzi:

- fuoristrada MERCEDES 250 GD;
- fuoristrada LAND ROVER Defender 90;
- fuoristrada TOYOTA Land Cruiser;
- furgone cabinato IVECO DAILY 4x4;
- autobotte antincendio VECO 80-17;
- autobotte antincendio BREMACH 4x4;

In dotazione al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

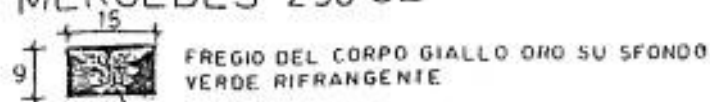
Cagliari, li 5 marzo 1997

Palomba

Registrato alla Corte dei Conti - Sezione per la Regione Sarda - Addì 21 aprile 1997 - Registro n. 1 Presidenza Giunta Regionale - Foglio n. 37.

MERCEDES 250 GD

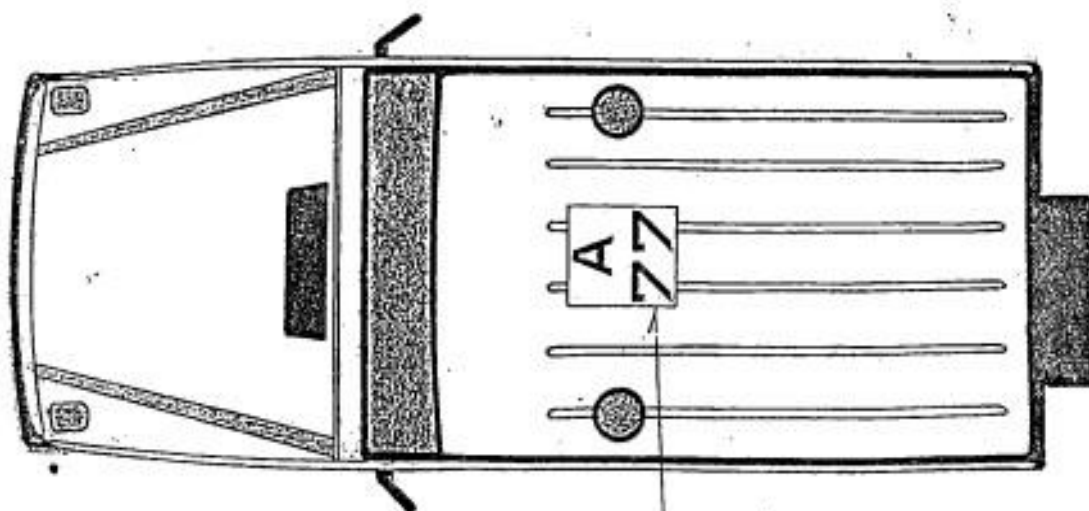
N. 1



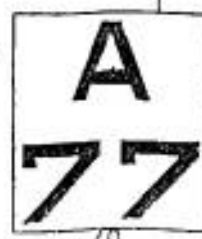
CORPO FORESTALE
e di **VIGILANZA AMBIENTALE**

SCRITTE GIALLO ORO SU SFONDO VERDE RIFRANGENTE

2
6
3
4
2
17



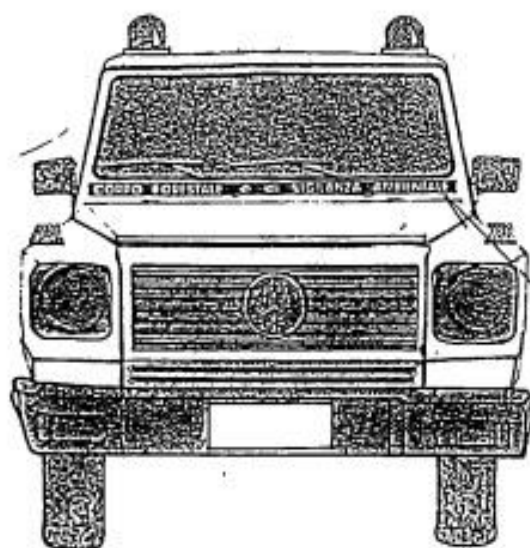
DISPOSITIVI SUPPL. DI SEGNALAZ.:
- DUE VISIVI A LUCE LAMP. BLEU
- ACUSTICA BITONALE



3
16
6
16
3
44

LETTERA E NUMERO ARANCIONE SU SFONDO BIANCO

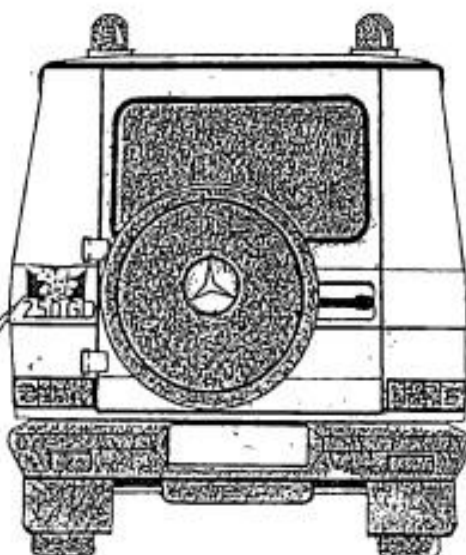
MERCEDES 250 GD



150

CORPO FORESTALE e di VIGILANZA AMBIENTALE 46

SCRITTE GIALLO ORO SU SFONDO VERDE RIFRANGENTE



16

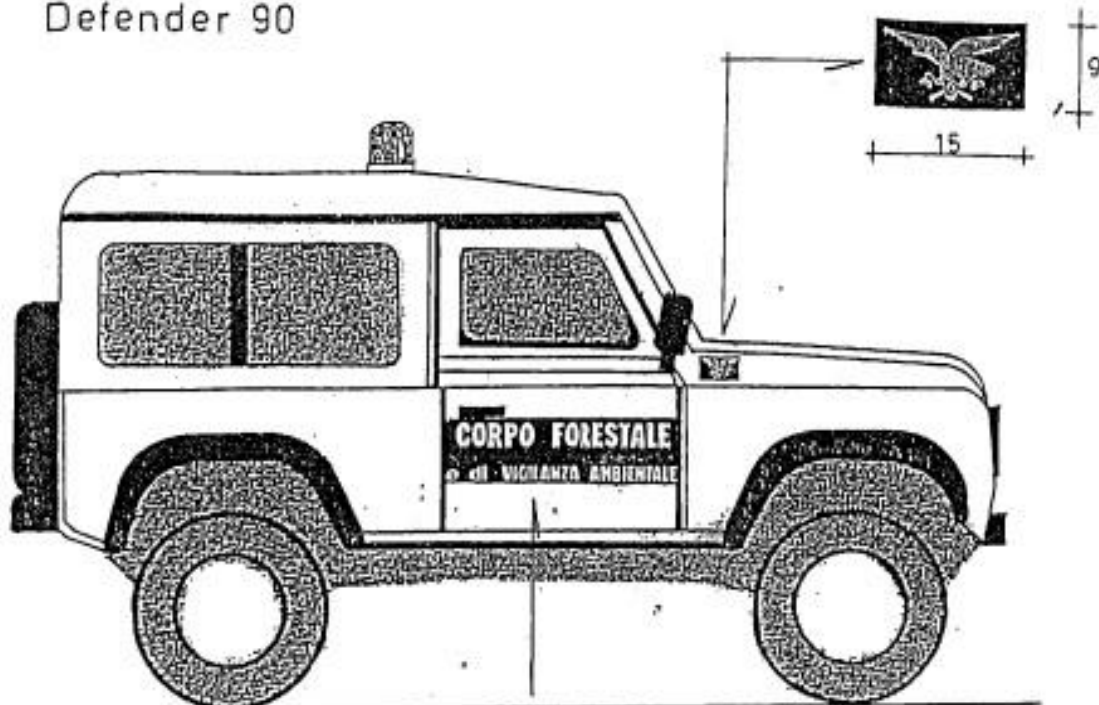
26

FREGIO DEL CORPO GIALLO ORO SU SFONDO VERDE RIFRANGENTE

- DISPOSITIVI SUPPL. DI SEGNALE
- DUE VISIVI A LUCE LAMP BLEU
- ACUSTICA BITONALE

LAND ROVER Defender 90

N. 2



61

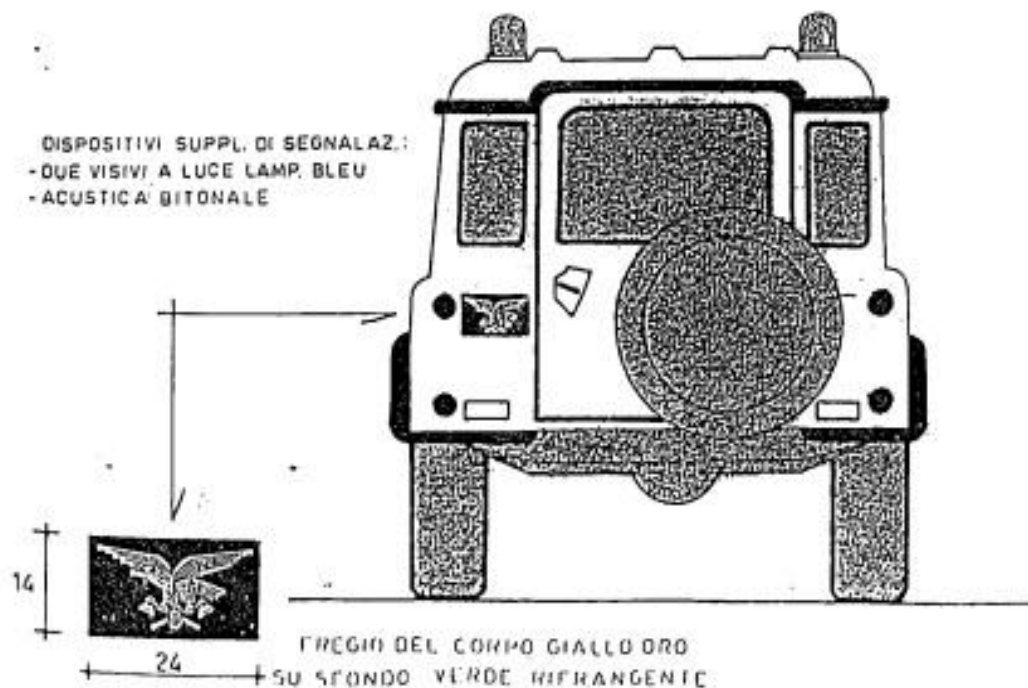
20

2
6
6
4
2

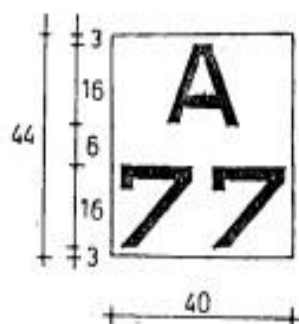
CORPO FORESTALE
e di VIGILANZA AMBIENTALE

- SCRITTE GIALLO ORO SU SFONDO VERDE
RIFRANGENTE

DISPOSITIVI SUPPL. DI SEGNALE:
- DUE VISIVI A LUCE LAMP. BLEU
- ACUSTICA BIFONALE



LAND ROVER Defender 90



LETTERA E NUMERO ARANCIONE SU SFONDO BIANCO

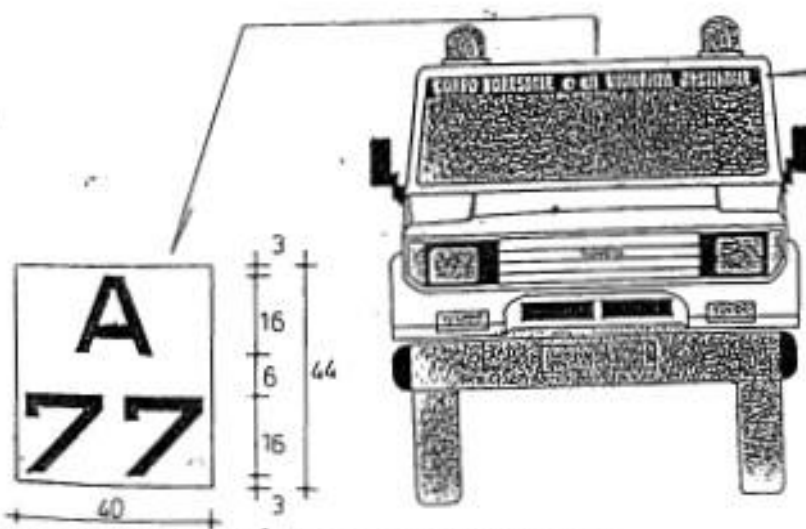


SCRITTE GIALLO ORO SU SFONDO VERDE
RIFRANGENTE

- DISPOSITIVI SUPPL. DI SEGNALE:
- DUE VISIVI A LUCE LAMP. BLEU
 - ACUSTICA BITONALE

TOYOTA Land Cruiser

N. 3



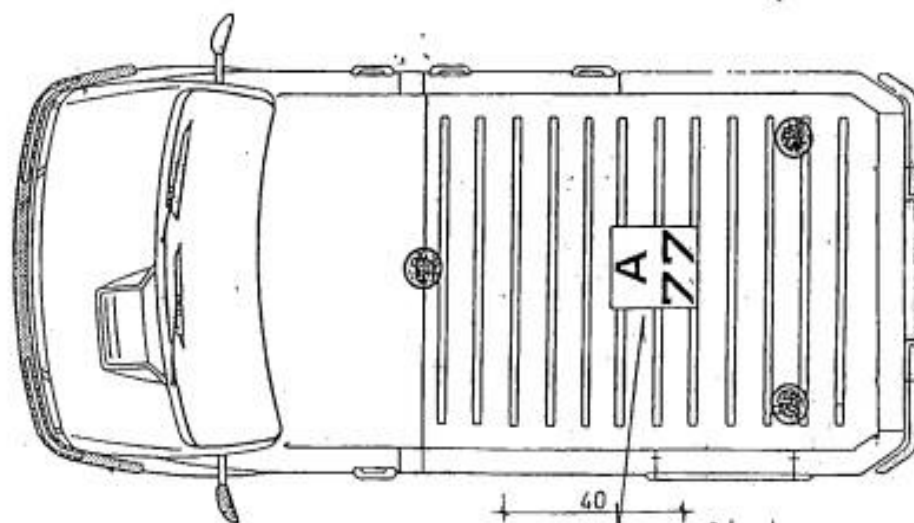
LETTERA E NUMERO ARANCIONE SU SFONDO BIANCO

DISPOSITIVI SUPPLEMENTARI DI SEGNALEZIONE:

- DUE VISIVI A LUCE LAMPEGGIANTE BLEU
- ACUSTICO BITONALE

IVECO DAILY 4x4

N. 4



- DISPOSITIVI SUPPL. DI SEGNALEAZ.
- TRE VISIVI A LUCE LAMP. BLEU
 - ACUSTICA BITONALE

LETTERA E NUMERO ARANCIONE SU SFONDO BIANCO

IVECO DAILY 4x4



152
6 4 **CORPO FORESTALE e di VIGILANZA AMBIENTALE**
SCRITTE GIALLO ORO SU SFONDO VERDE
RIFRANGENTE

FASCIA VERDE RIFRANGENTE
H=15



FREGIO DEL CORPO GIALLO ORO SU SFONDO
VERDE RIFRANGENTE

- DISPOSITIVI SUPPL. DI SEGNALAZ.
- TRE VISIVI A LUCE LAMP. BLEU
 - ACUSTICA BIFONALE

IVECO 80-17

LETTERA E NUMERO ARANCIONE SU SFONDO BIANCO

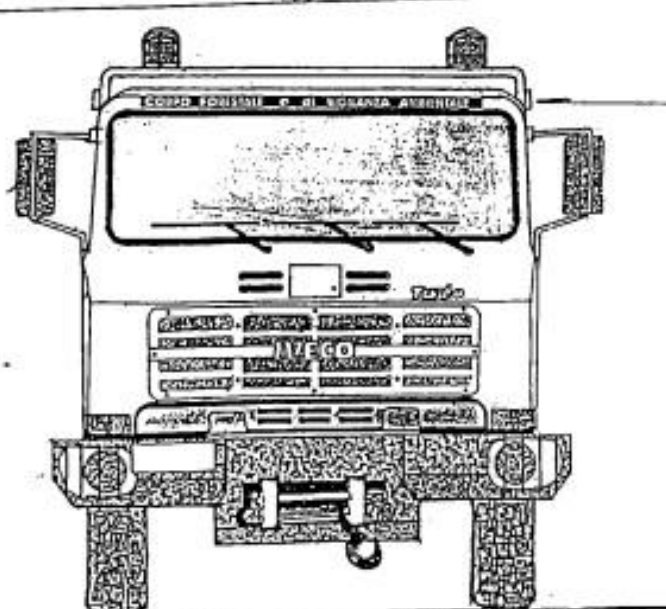
N. 5

DISPOSITIVI SUPPLEMENTARI DI SEGNALEZIONE:

- TRE VISIVI A LUCE LAMPEGGIANTE BLEU
- ACUSTICO BITONALE

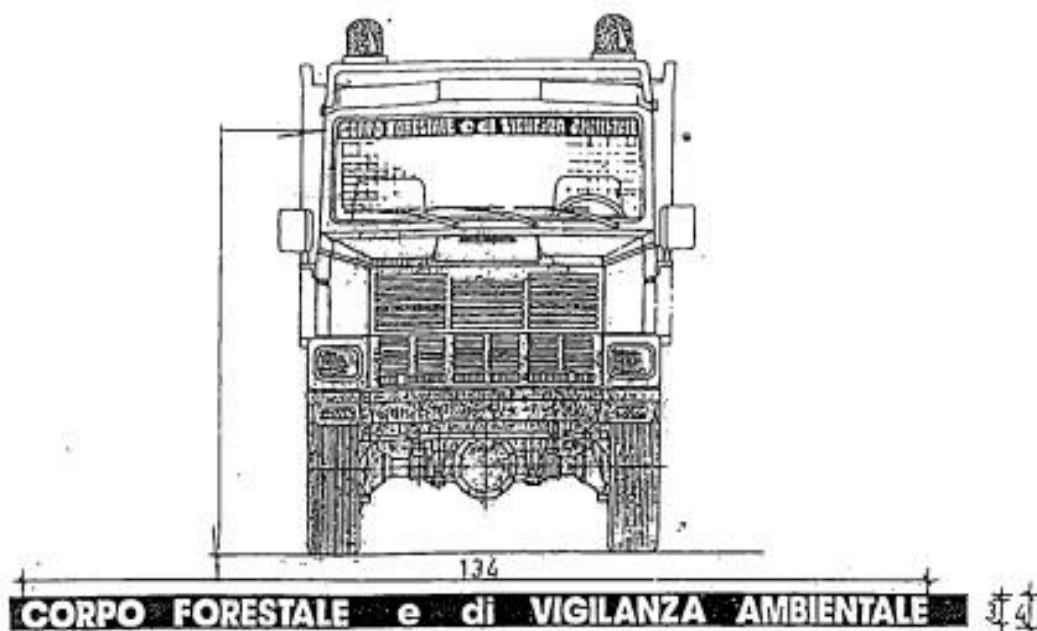


CORPO FORESTALE e di VIGILANZA AMBIENTALE

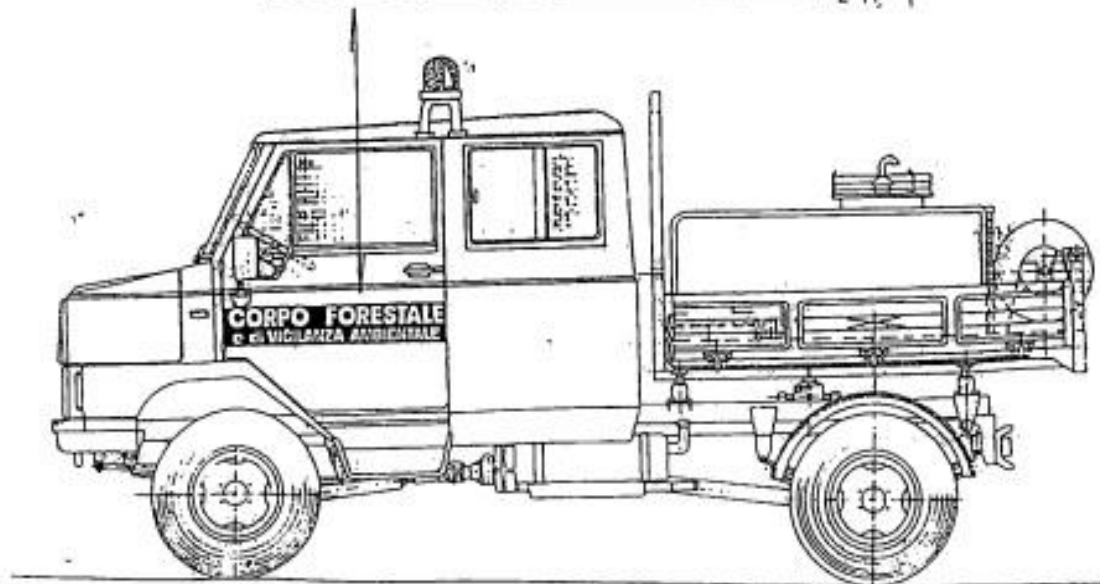


BREMACH 4x4

N. 6

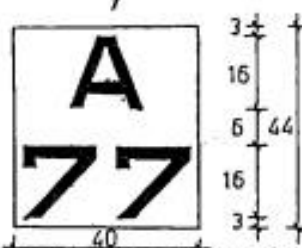
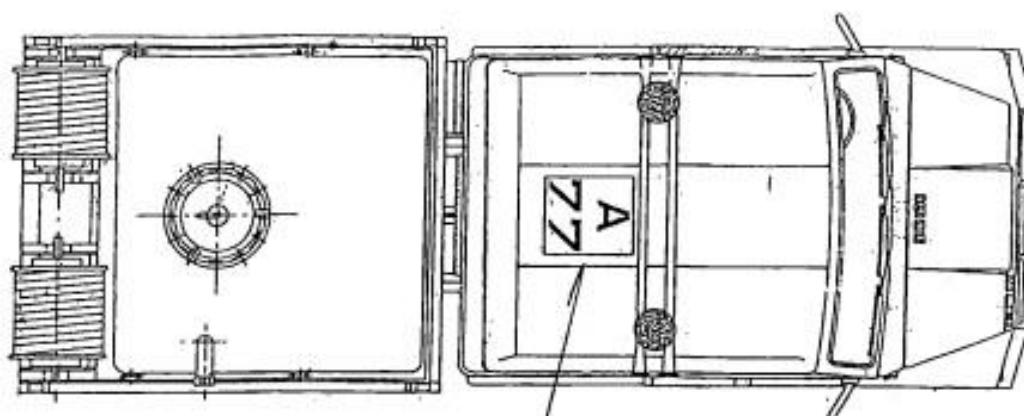


SCRITTE GIALLO ORO SU SFONDO VERDE RIFRANGENTE



- DISPOSITIVI SUPPL. DI SEGNALE:
- DUE VISIVI A LUCE LAMP BLEU
 - ACUSTICA BITONALE

BREMACH 4x4



LETTERA E NUMERO ARANCIONE SU SFONDO BIANCO

- DISPOSITIVI SUPPL. DI SEGNALAZ.:
- DUE VISIVI A LUCE LAMP. BLEU
 - ACUSTICA BITONALE

ne civile del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

Il Presidente della Giunta Regionale

Visti lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto l'art. 27 della L.R. 5.11.1985, n. 26 recante "Istituzione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sarda" ed il relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. n. 80 del 27.4.1990, come modificato dall'art. 2 del D.P.G.R. 13.10.1995, n. 278;

Vista la deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 30/32 del 23 giugno 1998 con la quale si dà atto che successivamente alla data di entrata in vigore del D.P.G.R. n. 80/1990 e del D.P.G.R. n. 37/1997 sono stati assegnati al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale anche i sottoelencati automezzi:

- Fuoristrada MITSUBISHI PAJERO SW
- Pullman IVECO 80.E.18;

Considerato che con la stessa deliberazione n. 30/32 del 23.6.1998 si approva l'adattamento dei contrassegni e degli accessori dei nuovi automezzi in dotazione al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale;

Ritenuto di dover provvedere all'adattamento dei suddetti contrassegni ed accessori,

Decreta

Sono adattati, come previsto nelle schede tecniche relative ad ogni automezzo, allegate al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale con i numeri da 1 a 3, i contrassegni e gli accessori per gli automezzi:

- Fuoristrada MITSUBISHI PAJERO SW
- Pullman IVECO 80.E.18;

in dotazione al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Cagliari, 25 settembre 1998

Palomba

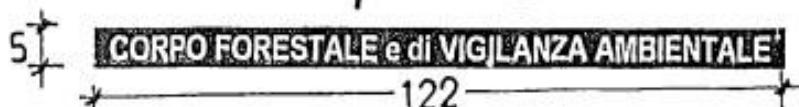
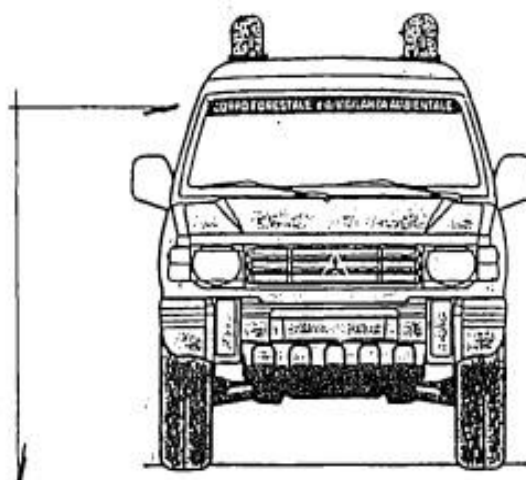
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 25 settembre 1998, n. 181.

Adattamento dei contrassegni e degli accessori a mezzi di trasporto, antincendio e di protezio-

MITSUBISHI PAJERO SW



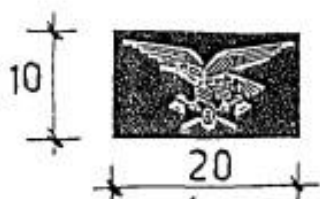
Sviluppo scritta portelli laterali:
165



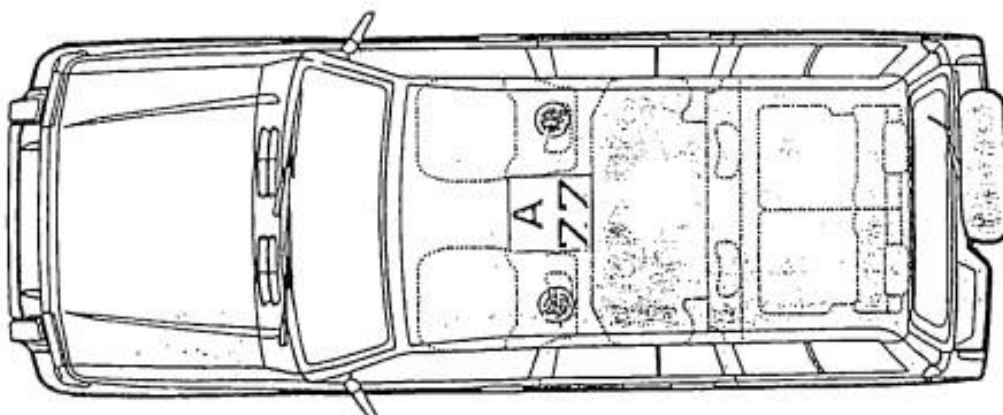
DISPOSITIVI SUPPLEMENTARI DI SEGNALEZIONE:

- due visivi a luce lampeggiante bleu;
- acustico bitonale.

MITSUBISHI PAJERO SW



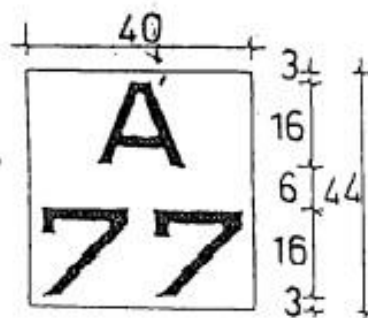
FREGIO DEL CORPO GIALLO ORO SU SFONDO VERDE RIFRANGENTE



Lettera e numero arancione su sfondo bianco

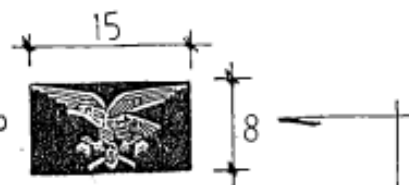
DISPOSITIVI SUPPLEMENTARI DI SEGNALEZIONE:

- due visivi a luce lampeggiante bleu;
- acustico bitonale.

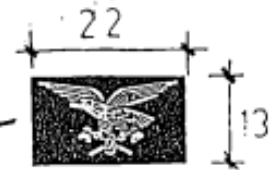
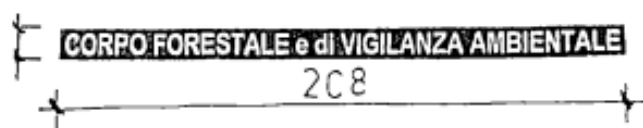


IVECO 80.E.18

FREGIO DEL CORPO GIALLO ORO SU SFONDO
VERDE RIFRANGENTE



SCRITTE GIALLO ORO SU SFONDO VERDE RIFRANGENTE



FREGIO DEL CORPO GIALLO ORO SU SFONDO
VERDE RIFRANGENTE

=====

DELIBERAZIONE N. 22/8 DEL 18.5.2005

Oggetto: Mezzi di trasporto, antincendio e di Protezione Civile in dotazione al C.F.V.A. Adattamento dei contrassegni e degli accessori. Integrazione del contrassegno relativo al numero di emergenza "1515".

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che:

- a seguito di richiesta formulata dal Comandante del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale con nota n. 5885 di prot. in data 12.8.1999, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Corpo Forestale dello Stato con foglio n. 2242 di prot. datato 2.10.1999, ha reso il nulla-osta in relazione all'utilizzo del numero telefonico di pubblica utilità "1515" di "segnalazione incendi ed emergenze ambientali" da parte del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale;

- allo scopo di dare massima pubblicità, nei confronti dell'utenza, del servizio pubblico sopra citato, occorre provvedere all'integrazione dei contrassegni (logotipi del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale) di tutti i veicoli assegnati al Corpo e verniciati nel colore istituzionale, con il logotipo del numero telefonico di pubblica utilità "1515" da apporsi su ciascuna fiancata, nella posizione e nelle dimensioni (nel rispetto della veste grafica e del rapporto altezza/lunghezza del logotipo stesso) di volta in volta ritenute più idonee in considerazione della tipologia del mezzo. Tale integrazione è elaborata nell'allegato 1, unito alla presente proposta per farne parte integrante e costitutiva;

- i contrassegni citati, non sono contemplati dall'allegato "C" al regolamento approvato col D.P.G.R. 80/1990 (art. 24, 1° comma) ed ai sensi dall'art. 24, 2° comma del medesimo regolamento, all'adattamento dei contrassegni e degli accessori a mezzi diversi da quelli riportati nella predetta tabella "C", si provvede con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta stessa.

Considerato che il Direttore Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale ha espresso parere favorevole di legittimità sulla presente proposta, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente propone alla Giunta regionale, di approvare, ai sensi dell'art. 24, 2° comma del regolamento D.P.G.R. 80/1990, l'adattamento dei contrassegni distintivi dei veicoli del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale con l'integrazione del logotipo del numero di pubblica utilità "1515", secondo le indicazioni riportate nella scheda tecnica classificata come allegato 1, unita alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

All'esecuzione della presente deliberazione si provvederà con Decreto del Presidente della Regione.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

DELIBERA

- di approvare, ai sensi dell'art. 24, 2° comma del regolamento D.P.G.R. 80/1990, l'adattamento dei contrassegni distintivi dei veicoli del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale con l'integrazione del logotipo del numero di pubblica utilità "1515", secondo le indicazioni riportate nella scheda tecnica unita alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; - di dare mandato all'Assessore della Difesa dell'Ambiente per la ridefinizione in maniera organica dell'immagine grafica del Corpo Forestale in tutte le espressioni e applicazioni.

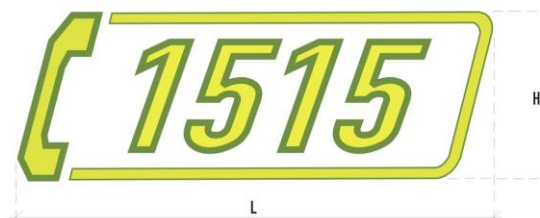
Il Direttore Generale

Gianfranco Duranti

Il Presidente

Renato Soru

SCHEDA TECNICA DEL LOGOTIPO NUMERO DI PUBBLICA UTILITÀ "1515" PER AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL C.F.V.A.



Grafica e cifre: colore giallo rifrangente e contorno colore verde rifrangente

Da applicarsi su ciascuna fiancata nella posizione più idonea

Misure variabili in funzione del tipo di veicolo

Rapporto H/L = 0,35

=====

DELIBERAZIONE N. 12/28 del 10.3.2011

Oggetto: Oggetti: Contrassegni e accessori da apporre sui nuovi mezzi contrassegni e accessori da apporre sui nuovi mezzi del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente rappresenta che il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale acquista direttamente, con i fondi assegnati al proprio stato di previsione della spesa, autoveicoli, mezzi fuoristrada, mezzi speciali e imbarcazioni necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali allo stesso assegnate.

L'Assessore fa presente che, ai sensi del comma 1 dell'art. 24 del D.P.G.R. 27 aprile 1990, n. 80, i mezzi di trasporto, antincendio e di protezione civile in dotazione al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale sono di colore verde salvia (FIAT 331 – lucido 1979), a cui sono applicati i contrassegni identificativi e che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, l'adattamento dei contrassegni e degli accessori a mezzi diversi da quelli riportati nella tabella C (FIAT Panda e Fiat Campagnola), allegata al medesimo decreto, deve essere disposto con Decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta stessa su proposta dell'Assessore regionale competente.

Considerato che sono stati recentemente acquistati nuovi mezzi per i compiti istituzionali del Corpo e che tali mezzi sono diversi da quelli riportati nella tabella C (FIAT Panda e Fiat Campagnola) del D.P.Reg. 27 aprile 1990, n. 80, occorre pertanto adattare i contrassegni e gli accessori da inserire in tali mezzi, secondo le specifiche indicate negli allegati alla presente deliberazione.

Inoltre, si è accertato che in molti casi il colore verde salvia previsto dal D.P.G.R. n. 80/1990, non è fornito o è fornito solo a fronte di un notevole aggravio di spesa. Ciò capita in particolare in caso di acquisti effettuati attraverso la CONSIP S.p.a., generalmente riferiti a mezzi destinati ad uso speciale (a titolo esemplificativo: autoveicoli per i nuclei investigativi, furgoni per il

trasporto di persone, laboratori mobili, ambulanze), acquistati sempre in numero assai ridotto e comunque non disciplinati dal D.P.G.R. n. 80/1990.

Si rende pertanto opportuno autorizzare il CFVA ad acquistare mezzi ad uso speciale di colore diverso dal verde salvia. I mezzi potranno essere di colore bianco o del verde smeraldo in dotazione al Corpo Forestale dello Stato.

L'Assessore propone pertanto per l'approvazione i contrassegni e gli accessori che dovranno obbligatoriamente essere applicati sui mezzi indicati negli allegati 1, 2 e 3 alla presente deliberazione.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale

DELIBERA

– di approvare i contrassegni e gli accessori che dovranno obbligatoriamente essere applicati sui mezzi indicati negli allegati 1, 2 e 3 alla presente deliberazione, acquisiti in dotazione al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale;

– di autorizzare il Corpo Forestale ad acquistare mezzi destinati ad uso speciale di colore diverso dal verde salvia. Il colore potrà essere il bianco o il verde smeraldo in dotazione ai mezzi del Corpo Forestale dello Stato.

Il Direttore Generale Il Presidente
Gabriella Massidda Ugo Cappellacci

Allegato n. 1 alla Delib.G.R. n. 12/28 del 10.3.2011

Contrassegni del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale da applicare sul veicolo Nissan Pathfinder.

1. Stemma del Corpo (aquila), da applicarsi su ciascuna fiancata tra lo sportello anteriore ed il parafrangente anteriore, realizzato mediante serigrafia di pellicola rifrangente CL1, di colore giallo oro dal formato di cm. L15xH9;

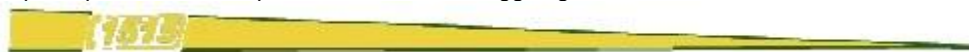


2. Scritta "CORPO FORESTALE e di Vigilanza Ambientale", realizzata con caratteri tipografici Univers BLANCK di colore giallo oro e bordo verde rifrangenti a singole lettere in due righe: la prima riga con la dicitura "CORPO FORESTALE" di altezza di due moduli, la seconda riga con la dicitura "E DI VIGILANZA AMBIENTALE" di altezza di un modulo, distanza tra le linee di mezzo modulo, di larghezza proporzionata agli spazi disponibili, da applicarsi su ciascuna fiancata tra il parafrangente anteriore ed il parafrangente posteriore. Il modulo si ottiene dividendo in due, in senso orizzontale, la lettera "C" della parola "CORPO". Il mezzo modulo si ottiene dividendo in due il modulo in senso verticale.

CORPO FORESTALE
E DI VIGILANZA AMBIENTALE



3. Fascia a cuneo di colore giallo oro di lunghezza pari alla fiancata del mezzo con bordo verde rifrangente di cm. 0,5, da applicare su ogni fiancata a partire da sopra il parafrangente anteriore e fino alla parte posteriore del veicolo, con incluso il logo 1515 a cm. 40 dalla parte posteriore e nel punto dove la fascia raggiunge l'altezza di cm. 10,5;



4. Logo 1515 di dimensione cm. L30xH10,5 da applicare su ciascuna fiancata a cm. 40 di distanza dalla parte posteriore del veicolo sulla stessa linea della fascia a cuneo di colore giallo oro con bordo verde rifrangente e dove la stessa fascia raggiunge i cm. 10,5 di altezza;



5. Scritta "CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE" realizzata con caratteri di colore giallo oro e bordo verde rifrangente a singole lettere, di cm. 5 di altezza, da apporsi sulla parte anteriore del veicolo sulla lamiera posta a contorno superiore del cristallo parabrezza oppure sulla parte alta del cristallo stesso;

CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE

6. Stemma del Corpo (aquila), realizzato con serigrafia di pellicola rifrangente CL1, di colore giallo oro rifrangente formato cm. L20xH10, da applicarsi sulla parte posteriore a sinistra in basso del veicolo;



7. Logo 1515, di dimensione cm. L30xH10,5 da applicarsi sulla parte posteriore del veicolo in basso a destra;



8. Sigla alfanumerica da applicare sul parte anteriore del tetto del veicolo, corrispondente con la sigla della targa CFVA, realizzata mediante pellicola rifrangente su sfondo bianco rifrangente, delle dimensioni di cm. 40x44, composta dalla lettera in prima riga e dai due numeri in seconda riga della misura di cm. 16 di altezza, con distanza tra le righe di cm. 6 e con distanza dai bordi di cm. 3, realizzata con pellicola rifrangente di colore arancione da sovrapporre allo sfondo bianco rifrangente.



Allegato n. 2 alla Delib.G.R. n. 12/28 del 10.3.2011

Contrassegni del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale da applicare sul veicolo Fiat Ducato allestito a laboratorio mobile.

1. Stemma del Corpo (aquila), da applicarsi su ciascuna fiancata sopra il parafrangente anteriore, realizzati mediante serigrafia di pellicola rifrangente CL1, di colore giallo oro rifrangente formato cm. L15xH9;



2. Scritta "CORPO FORESTALE e di Vigilanza Ambientale", realizzata con caratteri tipografici Univers BLANCK di colore giallo oro e bordo verde rifrangenti a singole lettere in due righe: la prima riga con la dicitura "CORPO FORESTALE" di altezza di due moduli, la seconda riga con la dicitura "E DI VIGILANZA AMBIENTALE" di altezza di un modulo, distanza tra le linee di mezzo modulo, di larghezza proporzionata agli spazi disponibili, da applicarsi su ciascuna fiancata tra il parafrangente anteriore ed il parafrangente posteriore. Il modulo si ottiene dividendo in due, in senso orizzontale, la lettera "C" della parola "CORPO". Il mezzo modulo si ottiene dividendo in due il modulo in senso verticale.

CORPO FORESTALE
E DI VIGILANZA AMBIENTALE



3. Fascia a cuneo di colore giallo oro di lunghezza pari alla fiancata del mezzo da applicare su ogni fiancata a partire da sopra il parafrangente anteriore e fino alla parte posteriore del veicolo, con incluso il logo 1515 a cm. 40 dalla parte posteriore e dove la fascia raggiunge l'altezza di cm. 10,5;

[1515]

4. Logo 1515, di dimensione cm. L30xH10,5 da applicare su ciascuna fiancata a cm. 40 di distanza dalla parte posteriore del veicolo e comunque tra il parafrangente posteriore e la parte finale del mezzo;

[1515]

5. Scritta "CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE" realizzata con caratteri di colore giallo oro e bordo verde rifrangente a singole lettere, di cm. 5 di altezza, da apporsi sulla parte anteriore del veicolo sulla lamiera posta a contorno superiore del cristallo parabrezza;

CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE

6. Stemma del Corpo (aquila), realizzato con serigrafia di pellicola rifrangente CL1, di colore giallo oro rifrangente formato cm. L20xH10, da applicarsi sulla parte posteriore a sinistra in basso del veicolo;



7. Logo 1515, di dimensione cm. L30xH10,5 nel rispetto del rapporto H/L=0,35, da applicarsi sulla parte posteriore del veicolo in basso a destra;

[1515]

8. Scritta "LABORATORIO MOBILE", realizzata con caratteri di colore verde rifrangente sovrapposta su fascia gialla rifrangente di cm. L166xH12,5, da applicarsi nella parte centrale degli sportelli posteriori all'altezza dei fanalini di coda;

9. Fascia di colore giallo rifrangente di cm. L40xH12,5, per ogni fiancata, necessaria per la congiunzione delle fasce gialle laterali con la fascia gialla posteriore;

10. Scritta "LABORATORIO MOBILE", da applicarsi una per ogni fiancata in alto vicino al tetto, realizzata con caratteri di colore giallo oro e bordo verde rifrangenti a singole lettere di dimensioni cm. L285xH15;

11. Sigla alfanumerica da applicare sul parte anteriore del tetto del veicolo, corrispondente con la sigla della targa CFVA, realizzata mediante pellicola rifrangente su sfondo bianco rifrangente, delle dimensioni di cm. 40x44, composta dalla lettera in prima riga e dai due numeri in seconda riga della misura di cm. 16 di altezza, con distanza tra le righe di cm. 6 e con distanza dai bordi di cm. 3, realizzata con pellicola rifrangente di colore arancione da sovrapporre allo sfondo bianco rifrangente.



Allegato n. 3 alla Delib.G.R. n. 12/28 del 10.3.2011

Contrassegni del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale da applicare sul veicolo Fiat Ducato trasformato in ambulanza. trasformato in ambulanza.

1. Scritta "AMBULANZA" in immagine speculare, con pellicola vinilica rifrangente di colore rosso, applicata sul cofano anteriore di adeguate dimensioni;

AMBULANZA

2. Croce rossa su fondo bianco con pellicola vinilica rifrangente, da applicarsi in posizione centrale dei due lati del veicolo e sul tetto, in misura adeguata agli spazi e di medesime dimensioni;



3. Croce rossa su fondo bianco con pellicola vinilica rifrangente, da applicarsi in posizione centrale dei due finestrini delle porte posteriori;

4. Stemma del Corpo (aquila), da applicarsi su ciascuna fiancata sopra il parafrangente anteriore, realizzati mediante serigrafia di pellicola rifrangente CL1, di colore giallo oro rifrangente formato cm. L15xH9;



5. Logo 1515, di dimensione cm. L30xH10,5 da applicare su ciascuna fiancata a cm. 40 di distanza dalla parte posteriore del veicolo e comunque tra il parafrangente posteriore e la parte finale del mezzo;



6. Scritta "CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE" realizzata con caratteri di colore giallo oro e bordo verde rifrangente a singole lettere, cm. 5 di altezza, da apporsi sulla parte 2/2 anteriore del veicolo sulla lamiera posta a contorno superiore del cristallo parabrezza oppure sulla parte alta del cristallo stesso;

CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE

7. Stemma del Corpo (aquila) formato cm. L20xH10, realizzato con serigrafia di pellicola rifrangente CL1, di colore giallo oro rifrangente, da applicarsi sulla parte posteriore a sinistra in basso del veicolo;



8. Logo 1515, di dimensione cm. L30xH10,5 nel rispetto del rapporto H/L=0,35, da applicarsi sulla parte posteriore del veicolo in basso a destra;



DELIBERAZIONE N. 30/37 del 12.7.2011

Oggetto: Contrassegni e accessori da apporre sulle imbarcazioni in dotazione al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale. Forestale e di Vigilanza Ambientale. tale e di Vigilanza Ambientale.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente rappresenta che il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale acquista direttamente, con i fondi assegnati al proprio stato di previsione della spesa, motovedette, gommoni cabinati e natanti necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali allo stesso assegnate.

L'Assessore fa presente che il comma 1 dell'art. 24 del D.P.Reg. 27 aprile 1990, n. 80, prevede che i mezzi di trasporto, antincendio e di protezione civile in dotazione al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale devono essere di colore verde salvia (FIAT 331 – lucido 1979), a cui sono applicati i contrassegni identificativi, e che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, l'adattamento dei contrassegni e degli accessori a mezzi diversi da quelli riportati nella tabella C (FIAT Panda e Fiat Campagnola), allegata al medesimo decreto, deve essere disposto con Decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta stessa su proposta dell'Assessore regionale competente.

Accertato che il suddetto D.P.Reg. non fa nessun riferimento specifico ai mezzi navali, trattandosi comunque di mezzi di trasporto l'Assessore ritiene di dover applicare la medesima procedura ai fini dell'approvazione dei loghi e dei contrassegni da applicare sulle diverse tipologie di imbarcazioni.

L'Assessore precisa che le imbarcazioni, sulla base del disciplinare di esecuzione del registro del naviglio allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 32/13 del 29.8.2007, sono suddivise in tre tipologie:

- motovedette (sigla "MV") - tutte le unità navali aventi lunghezza fuori tutto superiore a metri 10;
- battelli pneumatici (sigla "BP") - unità navali con tubolari gonfiabili od in materiale espanso;
- natanti (sigla "NA") - unità navali differenti dai battelli pneumatici ed aventi lunghezza fuori tutto inferiore a metri 10.

Pertanto appare indispensabile approvare i contrassegni e gli accessori che dovranno obbligatoriamente essere applicati su tutti i tipi di mezzi nautici in dotazione al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, attualmente non regolamentati, secondo lo schema tipo allegato di cui l'Assessore chiede l'approvazione.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale ha espresso il parere favorevole di legittimità DELIBERA

di approvare lo schema tipo (allegato) di contrassegni e accessori che dovranno obbligatoriamente essere applicati su tutti i tipi di mezzi nautici in dotazione al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

Il Direttore Generale
Gabriella Massidda

Il Vicepresidente
Giorgio La Spisa

Allegato n.1 alla Delib.G.R. n.30 /37 del 12.7.2011

Contrassegni ed accessori delle imbarcazioni in dotazione al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale

I seguenti contrassegni ed accessori saranno applicati sulle imbarcazioni in dotazione al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale:

1 IMBARCAZIONI TIPO MOTOVEDETTA (superiore ai 10 metri)

1.1 stemma del Corpo (aquila), da applicarsi a prua sulla murata sinistra, realizzato mediante serigrafia di pellicola rifrangente CL1, di colore giallo rifrangente di dimensioni proporzionate alla murata dell'imbarcazione e comunque ben visibile al di sopra del livello dell'acqua;



1.2 scritta "CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE", realizzata con caratteri tipografici Univers BLACK di colore giallo oro e bordo verde rifrangenti a singole lettere, da applicarsi al centro di ciascuna murata e comunque ben visibile al di sopra del livello dell'acqua.

CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE

1.3. logo 1515, di dimensioni idonee rispetto al rapporto H/L=0,35, da applicarsi ben visibile sui due lati della cabina;



1.4 il distintivo ottico dell'imbarcazione, assegnato dalla competente capitaneria di porto o dal registro naviglio del Corpo, da applicarsi in modo ben visibile sui lati estremi dello scafo, a destra di prora e a sinistra di poppa.

2 IMBARCAZIONE TIPO NATANTE (inferiore o uguale a 10 metri)

2.1 applicazione di tutti i contrassegni citati al precedente punto 1), con la possibile modifica della scritta al punto 1.2 la quale potrà applicarsi su una riga anziché su due oppure sulla cabina se presente.

3 IMBARCAZIONE TIPO BATTELLO PNEUMATICO CABINATO (qualsiasi lunghezza dotata di tubolari gonfiabili o rigidi)

3.1 scritta "CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE", realizzata con caratteri tipografici Univers BLACK di colore giallo oro e bordo verde rifrangenti a singole lettere in una sola riga da applicarsi:

- sul lato di dritta al di sopra del tubolare, sul bordo inferiore della cabina con allineamento a destra
- sul lato di sinistra al di sopra del tubolare, sul bordo inferiore della cabina con allineamento a sinistra

CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE

3.2 stemma del Corpo (aquila), realizzato mediante serigrafia di pellicola rifrangente CL1, di colore giallo rifrangente di dimensioni proporzionate rispetto alla suddetta scritta, da applicarsi:

- sul lato di dritta dopo la scritta CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE
- sul lato di sinistra prima della scritta CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE



3.3 logo 1515, di dimensioni idonee rispetto al rapporto H/L=0,35, da applicarsi ben visibile sui due lati della cabina;



3.4 il distintivo ottico dell'imbarcazione, assegnato dalla competente capitaneria di porto, da applicarsi in modo ben visibile sui lati estremi dello scafo, a destra di prora e a sinistra di poppa.

4 IMBARCAZIONE TIPO BATTELLO PNEUMATICO SENZA CABINA (qualsiasi lunghezza dotata di tubolari gonfiabili o rigidi)

4.1 applicazione di tutti i contrassegni descritti al precedente punto 3), da applicarsi:

- scritta CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE - in modo ben visibile al centro di entrambi i tubolari;
- stemma del Corpo (aquila) - a prua prima della suddetta scritta;
- logo 1515 - in modo ben visibile sui lati estremi dello scafo a sinistra di prora e a destra di poppa;
- distintivo ottico in modo ben visibile sui lati estremi dello scafo, a destra di prora e a sinistra di poppa.

5 ACCESSORI

5.1 sistema di segnalazione acustica bitonale di emergenza, costituito da trombe elettropneumatiche omologate con compressore oppure con dispositivo elettronico omologato, nel rispetto delle frequenze e della potenza acustica attualmente in uso ad altri Corpi di Polizia marittima;

5.2 dispositivo a luce lampeggiante a LED blu fissato sul tetto della cabina o sul montante dell'imbarcazione, visibile da tutti i lati, formato da un lampeggiatore a LED blu per i natanti e i battelli pneumatici, e da due lampeggiatori a LED blu di ugual misura collocati sulla cabina ad una distanza idonea e utile per essere ben visibili per le imbarcazioni che superano i 10 metri.

5.3 un faro brandeggiante elettrico di ricerca radiocomandato, a parabola con movimentazione a 360° sul piano orizzontale e 105° su quello verticale, posizionato in posizione idonea sulla cabina;

5.4 bandiera Italiana con stemma della marina mercantile, bandiera della Comunità europea e bandiera della Regione Sardegna di due grandezze: una di cm. 40x60 e una di cm. 20x30. Guidone del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale di due grandezze: uno di cm. 30x48 e l'altro di cm. 27x37. Le tipologie più grandi saranno issate sulle imbarcazioni del tipo motovedetta, le altre sui restanti tipi di imbarcazione.

DELIBERAZIONE N. 49/23 DEL 7.12.2011

Oggetto: Approvazione contrassegni da apporre sui mezzi del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente rappresenta che il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale acquista direttamente, con i fondi assegnati al proprio stato di previsione della spesa, autoveicoli, mezzi fuoristrada, mezzi speciali e imbarcazioni necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali allo stesso assegnate.

L'Assessore fa presente che, ai sensi del comma 1 dell'art. 24 del D.P.G.R. 27 aprile 1990 n. 80, i mezzi di trasporto, antincendio e di protezione civile in dotazione al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale devono essere di colore verde salvia (FIAT 331 – lucido 1979), a cui sono applicati i contrassegni identificativi, e che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, l'adattamento dei contrassegni e degli accessori a mezzi diversi da quelli riportati nella tabella C (FIAT Panda e Fiat Campagnola), allegata al medesimo decreto, deve essere disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa su proposta dell'Assessore Regionale competente.

Considerato che sono stati recentemente acquistati nuovi mezzi per i compiti istituzionali del Corpo Forestale e che tali mezzi sono diversi da quelli riportati nella tabella C (FIAT Panda e Fiat Campagnola) del D.P.G.R. n. 80/1990, occorre adottare i contrassegni da inserire in tali mezzi.

L'Assessore propone pertanto per l'approvazione i contrassegni che dovranno obbligatoriamente essere applicati sui mezzi Panda 4x4 (allegato 1) e Iveco Daily 4x4 (allegato 2).

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore Generale del CFVA ha espresso il parere favorevole di legittimità

DELIBERA

di approvare i contrassegni che dovranno obbligatoriamente essere applicati su Fiat Panda 4x4 e Iveco Daily 4x4 secondo quanto indicato negli allegati 1 e 2 alla presente deliberazione.

Il Direttore Generale
Gabriella Massidda

Il Presidente
Ugo Cappellacci

Allegato n. 1 alla Delib.G.R. n. 49/23 del 7.12.2011

Contrassegni del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale da applicare sul veicolo Fiat Panda 4x4.

1. stemma del Corpo (aquila), da applicarsi su ciascuna fiancata tra lo sportello anteriore ed il parafrangente anteriore, realizzato mediante serigrafia di pellicola rifrangente CL1, di colore giallo oro su sfondo verde dal formato di cm. L15xH8;



2. scritta "CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE", realizzata con caratteri tipografici Univers BLACK rifrangenti di colore giallo oro e bordo verde a singole lettere in due righe: la prima riga con la dicitura "CORPO FORESTALE" di altezza di due moduli, la seconda riga con la dicitura "E DI VIGILANZA AMBIENTALE" di altezza di un modulo, distanza tra le linee di mezzo modulo, di larghezza proporzionata agli spazi disponibili, da applicarsi su ciascuna fiancata tra i due sportelli. Il modulo si ottiene dividendo in due, in senso orizzontale, la lettera "C" della parola "CORPO". Il mezzo modulo si ottiene dividendo in due il modulo in senso verticale.

CORPO FORESTALE
E DI VIGILANZA AMBIENTALE

C

☐ 1 modulo
☐ 1 modulo
☐ ½ modulo

3. fascia a cuneo di colore giallo oro rifrangente con bordo verde rifrangente di cm. 0,5, da applicarsi lungo le due fiancate, a partire con la minima altezza dalla perpendicolare del parafrangente anteriore fino a raggiungere l'altezza di cm. 10,5 al termine dello sportello laterale posteriore alla perpendicolare del parafrangente posteriore;



4. ogo 1515 di colore giallo oro rifrangente e contorno colore verde rifrangente, di dimensione cm. L30xH10,5 da porsi tra lo sportello laterale posteriore ed il fanalino di coda, sulla stessa linea della fascia a cuneo di colore giallo oro con bordo verde rifrangente;



5. scritta "CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE" realizzata con caratteri rifrangenti di colore giallo oro e bordo verde a singole lettere, di cm. 5 di altezza, da apporsi sulla parte anteriore del veicolo sulla lamiera posta a contorno superiore del cristallo parabrezza oppure sulla parte alta del cristallo stesso;

CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE

6. stemma del Corpo (aquila), realizzato con serigrafia di pellicola rifrangente CL1, di colore giallo oro su sfondo verde rifrangente formato cm. L20xH10, da applicarsi sulla parte posteriore a sinistra in basso del veicolo;



7. ogo 1515 di colore giallo oro rifrangente e contorno colore verde rifrangente, di dimensione cm. L20xH7 in rapporto H/L=0,35, da applicarsi sulla parte posteriore del veicolo a destra;



8. sigla alfanumerica da applicare sul tetto del veicolo, corrispondente alla sigla della targa CFVA, realizzata mediante pellicola rifrangente su sfondo bianco rifrangente, delle dimensioni di cm. 40x44, composta dalla lettera in prima riga e dai due numeri in seconda riga della misura di cm. 16 di altezza, con distanza tra le righe di cm. 6 e con distanza dai bordi di cm. 3, realizzata con pellicola rifrangente di colore arancione da sovrapporre allo sfondo bianco rifrangente.



Allegato n. 2 alla Delib.G.R. n. 49/23 del 7.12.2011

Contrassegni del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale da applicare sul veicolo IVECO Dailiy 4x4.

1. stemma del Corpo (aquila), da applicarsi su ciascuna fiancata nella parte alta del parafrangente anteriore, realizzato mediante serigrafia di pellicola rifrangente CL1, di colore giallo oro su sfondo verde dal formato di cm. L15xH8;



2. scritta "CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE", realizzata con caratteri tipografici Univers BLACK rifrangenti di colore giallo oro e bordo verde a singole lettere in due righe: la prima riga con la dicitura "CORPO FORESTALE" di altezza di due moduli, la seconda riga con la dicitura "E DI VIGILANZA AMBIENTALE" di altezza di un modulo, distanza tra le linee di mezzo modulo, di larghezza proporzionata allo spazio disponibile, da applicarsi su ciascuna fiancata al centro dello sportello al di sotto della maniglia. Il modulo si ottiene dividendo in due, in senso orizzontale, la lettera "C" della parola "CORPO". Il mezzo modulo si ottiene dividendo in due il modulo in senso verticale.



3. logo 1515 di colore giallo oro rifrangente e contorno colore verde rifrangente, di dimensione proporzionale allo spazio e al massimo di dimensioni della scritta "corpo forestale", in rapporto H/L=0,35cm., da applicare su ciascuna fiancata sopra il parafrangente, in linea verticale dell'aquila ed in linea orizzontale della scritta laterale "CORPO FORESTALE";



4. scritta "CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE" realizzata con caratteri rifrangenti di colore giallo oro e bordo verde a singole lettere, di cm. 5 di altezza, da apporsi sulla parte anteriore del veicolo sulla parte alta del cristallo stesso più vicina al tetto

CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE

5. stemma del Corpo (aquila), realizzato con serigrafia di pellicola rifrangente CL1, di colore giallo oro su sfondo verde rifrangente formato cm. L20xH10,5 da applicarsi sulla parte posteriore in alto al centro della cisterna;



6. logo 1515 di colore giallo oro rifrangente e contorno colore verde rifrangente, di dimensione cm. L30xH10,5, da applicarsi sulla parte posteriore della cisterna in alto a sinistra a fianco dell'aquila;



7. sigla alfanumerica da applicare sul tetto del veicolo, corrispondente alla sigla della targa CFVA, realizzata mediante pellicola rifrangente su sfondo bianco rifrangente, delle dimensioni di cm. 40x44, composta dalla lettera in prima riga e dai due numeri in

seconda riga della misura di cm. 16 di altezza, con distanza tra le righe di cm. 6 e con distanza dai bordi di cm. 3, realizzata con pellicola rifrangente di colore arancione da sovrapporre allo sfondo bianco rifrangente.



=====

DECRETO DELL'ASSESSORE DEI TRASPORTI 27 giugno 1991, n.249/3142.

Autorizzazione alla libera circolazione sugli autoservizi pubblici degli appartenenti al corpo forestale regionale e dei reduci di guerra ed ex combattenti.

L'Assessore dei Trasporti

Vista la Legge 28.9.1939, n. 1822,

Vista la L.R. 27.10.1953, n. 28;

Vista la L.R. 27.8.1932, n. 16;

Considerata l'opportunità di concedere agli appartenenti al corpo forestale regionale, in considerazione delle funzioni di pubblica sicurezza da loro esercitate, la libera circolazione sugli autoservizi pubblici, urbani ed extraurbani, di interesse locale;

Considerata, altresì, l'opportunità di contribuire ad alleviare lo stato di disagio economico dei reduci di guerra ed ex combattenti concedendo a tali categorie la libera circolazione sulla rete dei trasporti urbani che effettuano fermate nel Comune di residenza, così come richiesto dall'Associazione nazionale "Cavalieri della patria" - segreteria provinciale di Cagliari;

Vista la deliberazione della Giunta regionale in data 9 aprile 1991;

DECRETA

Art.1

Agli ispettori, ai sottufficiali, agli agenti e ai funzionari appartenenti al Corpo forestale regionale di vigilanza ambientale in servizio di pubblica sicurezza, viene concessa la

libera circolazione su tutte le autolinee urbane ed extraurbane di competenza regionale in numero di due per ogni autoveicolo;

Art. 2

Ai cittadini italiani residenti in Sardegna reduci di guerra ed ex combattenti viene concessa la libera circolazione su tutte le autolinee urbane che attuano fermate nel Comune di residenza,

Art. 3

Il titolo di trasporto consiste:

- a) per i soggetti di cui all'art.1, nella tessera di servizio di pubblica sicurezza rilasciata dalla competente autorità;
 - b) per i soggetti di cui all'art.2, in apposita tessera nominativa con fotografia rilasciata dall'ente, impresa od azienda che esercita il servizio 'extraurbano prescelto o il servizio urbano.
- A tal fine gli interessati dovranno presentare all'ente, impresa o azienda di trasporto una apposita istanza con allegati un certificato di residenza e la documentazione, rilasciata dal Competente organismo, da cui risulti il possesso dei requisiti necessari per poter godere dell'agevolazione. La tessera di cui al presente punto ha validità triennale.

=====

DECRETO DELL'ASSESSORE DEI TRASPORTI 27 giugno 1991, n.250/3142

Norme in materia di libera circolazione sulle autolinee urbane di competenza regionale.

L'Assessore dei Trasporti

Vista la L.R 27.10.1953, n.28;

Vista la L.R 27.8.1982, n.16;

Visti: l'art.28 del RD. 31.12.1923, n.3170; l'art.4 del RD. 2.4.1925, n.382, l'art.18 del RD. 2.4.1925, n.383; l'art.38' del D.C.P.S. 27.6.1946, n.38; l'art.36 del D.L. 17.4.1948, n.547 e l'art.20 della legge 28.9.1939, n.1522;

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti 18.5.1990, n.963, che determina le categorie di utenti, in favore delle quali, possono essere concesse agevolazioni tariffarie, sugli autoservizi pubblici di interesse locale, con ripiano delle minori entrate conseguite dalle aziende di trasporto a carico dello Stato.

Visti i propri decreto 4.11.1983, n.93/3089/D; 2.3.1984, n.40/709/d e 22.6.1984, n.70/7030/D;

Considerata l'opportunità di allineare le agevolazioni tariffarie concesse con i precedenti decreti con quelle di maggior favore concesse dalle altre regioni ed in linea con le categorie stabilite dal citato D.M n.963;

Vista la deliberazione della Giunta regionale in data 9 aprile

DECRETA

Art.1

Hanno diritto alla libera circolazione su tutte le autolinee urbane ed extraurbane di competenza regionale;

a) gli ufficiali, gli agenti e i funzionari appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo di Guardia di Finanza, al Corpo degli Agenti di Custodia in servizio di Pubblica Sicurezza, in numero di due per ogni autovettura;

a) militari di leva;

b) titolari di tessera DGMT rilasciata dal Ministero dei Trasporti.

Art. 2

Hanno diritto alla libera circolazione su tutte le autovetture urbane e su una linea extraurbana a scelta:

a) gli invalidi di guerra e per servizio fino alla quinta categoria e loro eventuali accompagnatori;

b) gli invalidi civili, inabili e invalidi del lavoro ai quali sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa non inferiore ai 2/3;

c) ai sordomuti;

d) i privi della vista con cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi con eventuale correzione e loro accompagnatori;

e) i titolari di pensione minima o integrata al minimo corrisposta dall'INPS o dalle casse di Previdenza dei Lavoratori autonomi, purché non percettori di altri redditi. '

Art. 3

Dalle agevolazioni stabilite ai precedenti articoli sono escluse le autolinee di gran turismo.

Art. 4

Il titolo di trasporto consiste:

a) per i soggetti di cui all'art.1, nella tessera di servizio di pubblica sicurezza rilasciata dalle competenti autorità, nella tessera militare o nella tessera DGMf rilasciata dal Ministero dei Trasporti;

b) per i soggetti di cui all'art.2, in apposita tessera nominativa con fotografia rilasciata dall'ente, impresa od azienda che esercita il servizio extraurbano prescelto o il servizio urbano. A tal fine gli interessati dovranno presentare all'ente, impresa o azienda di trasporto una apposita istanza con allegati un certificato di residenza e la documentazione, rilasciata dal competente organismo, da cui risulti, il possesso dei requisiti necessari per poter godere dell'agevolazione. La tessera di cui al presente punto ha validità triennale.

=====

=====

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 18 gennaio 1996, n.24

D.P.G. 27 aprile 1990, n.80 - Art.13 - Determinazione del numero delle armi lunghe, pistole semiautomatiche, e delle relative munizioni in dotazione al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

Il Presidente della Giunta Regionale
 Visti lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative nonne di attuazione;
 Visto il D.P.R. 6. maggio 1972, n. 297 che autorizza gli appartenenti al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna. riconosciuti agenti di pubblica sicurezza; a portare le armi del tipo stabilito dal Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna;
 Visto il decreto del Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna in data 14 dicembre 1988 con il quale gli appartenenti, al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale su citati vengono autorizzati a portare le seguenti armi:
 - la pistola semiautomatica Beretta mod. 98F cal. 9 x 21 I.M.I. iscritta al n. 4692 del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo;
 - la pistola semiautomatica Beretta mod.70 cal.7,65, fino a quando l'amministrazione regionale non provvederà alla sostituzione con il predetto modello;
 - la carabina Browning modo "BAR." 270 W per esigenze operative di reparto in conformità alle nonne disciplinari operative e di organizzazione del Corpo;

Visto il regolamento d'attuazione dell'art.27 della legge regionale 5 novembre 1985, n°26 emanato con D.P.G. 27 aprile 1990, n.80,
 Visto in particolare l'art.13 del su citato D.P.G. n°80 con il quale viene stabilito come determinare il numero complessivo delle armi e delle relative munizioni in dotazione al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale;
 Vista la deliberazione n. 58/23 assunta in proposito dalla Giunta Regionale nella seduta del 6 dicembre 1995 su proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente;
 Ritenuto di dover provvedere in merito

Decreta

Ai sensi dell'art.13, 3° comma, del D.P.G. 27 aprile 1990. n°80, il numero complessivo delle armi e delle munizioni in dotazione al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art.13, è fissato secondo le seguenti tabelle:

TABELLA 1			TABELLA 2		
Numero complessivo delle pistole semiautomatiche di dotazione al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale			Numero complessivo delle armi lunghe di dotazione alle Stazioni e ai Servizi del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale		
Numero pistole semiautomatiche (1)	Maggiorazione del 5% ex art.13, 1° comma DPG.80/90 (2)	Numero complessivo pistole semiautomatiche (1 + 2)	Numero armi lunghe (1)	Maggiorazione del 5% ex art.13, 2° comma DPG 80/90 (2)	Numero complessivo armi lunghe (1 + 2)
1.165	58	1.223	704	35	739

TABELLA 3	
Numero complessivo delle munizioni per pistola semiautomatica e per arma lunga di dotazione al personale, alle Stazioni e ai Servizi del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale	
Numero munizioni per pistola semiautomatica	Numero munizioni per arma lunga
119.000	64.575

=====

=====

Regolamento concernente: "Disposizioni relative all'applicazione dell'art.138 del Codice della Strada, regolamentante l'immatricolazione, il rilascio dei certificati di guida dei veicoli posti a disposizione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione" (BURAS n.1 del 8.1.1998 - vedasi anche nota 82217 del 3.12.2015)

Il Presidente della Giunta Regionale
Visto lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto l'art.2, III comma, lett.a) della legge regionale 7.1.1997, n.1, recante: 'Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;

Visto l'art.138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo codice della strada) e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n.371 del 19 dicembre 1985;

Considerato che il Consiglio regionale nella seduta antimeridiana dell'11 ottobre 1997, ha approvato il regolamento di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto speciale per la Sardegna;

Emana

il seguente regolamento, recante: 'Disposizioni relative all'applicazione dell'articolo 138 del codice della strada, regolamentante l'immatricolazione, il rilascio dei certificati di guida dei veicoli posti a disposizione del corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione

TITOLO I

Norme per l'accertamento dei requisiti necessari alla guida, per l'esame di idoneità e il rilascio della patente di guida di servizio al personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione sarda

Art. 1 - Competenze

1. Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione sarda provvede, in applicazione dell'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada) e successive integrazioni e modificazioni, nei riguardi dei conducenti dei veicoli in dotazione al suddetto Corpo, all'accertamento dei requisiti necessari per la guida, all'approvazione dei programmi e ai piani di studio, all'esame di idoneità, al rilascio, alla sospensione ed alla revoca della patente di servizio, nonché all'adozione di tutti gli altri provvedimenti previsti dagli articoli successivi.

Art. 2 - Patente di guida

I. La patente di guida rilasciata dal Servizio generale di programmazione e controllo degli interventi del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, conforme al modello F.V.A./1 allegato al presente regolamento, è articolata nelle seguenti categorie:

I - Motoveicoli di massa a vuoto sino a 400 Kg. di massa complessiva non superiore a 1.300 Kg.;

II - Motoveicoli, esclusi motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a T. 3,5 ed il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore ad otto anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non eccede la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a, pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 tonnellate

III - Autoveicoli, esclusi quelli della IV ctg., di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., anche se trainanti un rimorchio leggero;

IV - Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;

V - Autoveicoli appartenenti alle categorie II, III, IV, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati in ciascuna delle precedenti categorie, autoarticolati e autosnodati destinati al trasporto di persone purché il conducente sia abilitato per autoveicoli della IV ctg., altri autosnodati purché il conducente sia abilitato per autoveicoli della III ctg.

Art. 3 - Rilascio della patente di guida

1. La patente di servizio per la conduzione dei veicoli indicati all'art.1 viene rilasciata al personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale in possesso di patente civile della categoria corrispondente o superiore a quella di servizio richiesta, secondo la tabella di cui all'art.13, comma 1, oppure dopo aver sostenuto l'esame di abilitazione così come previsto dall'art.7 del presente regolamento.

2. Per ottenere il passaggio dalla patente civile alla corrispondente patente di servizio occorre:

a) domanda in carta semplice ai Coordinatori di Servizio del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale competenti per le rispettive giurisdizioni territoriali, con le generalità del richiedente e dichiarazione- dello stato di servizio;

b) fotocopia autenticata della patente civile di guida in corso di validità.

3. Per il conseguimento della patente di servizio per il personale non provvisto di patente civile corrispondente è necessario:

a) iscrizione e partecipazione all'apposito corso di cui all'ar.6;

b) superamento dell'esame di cui all'art.7.

Art. 4 - Condizioni per la guida dei veicoli di servizio

1. La patente di servizio III, IV e V ctg. è rilasciata al personale forestale dopo il compimento del 21° anno di età e su espressa richiesta del responsabile del Servizio cui il dipendente appartiene.

Art. 5 - Accertamento requisiti fisici e psichici

I. Per il rilascio della patente di servizio è ritenuto valido l'accertamento medico svolto all'atto del rilascio della patente civile dalle strutture competenti previste dal Codice della strada. Alla scadenza di queste ultime patenti il personale forestale interessato dovrà presentare, entro 15 giorni, copia autenticata della propria patente civile rinnovata così da poter procedere al rinnovo anche di quella di servizio senza ulteriori visite mediche. Per il rilascio della patente a seguito di esame, l'accertamento del possesso dei requisiti fisici e psichici previsti dalla normativa per la corrispondente civile viene effettuato dalla Azienda Sanitaria Locale della residenza del candidato ovvero da Ufficiale Militare medico o altra struttura sanitaria abilitata al rilascio di siffatto documento.

Art. 6 - Insegnamento teorico ed esercitazioni di guida

I. L'insegnamento teorico e le esercitazioni di guida, formanti programma di specifico corso, devono essere tenute da insegnanti e da istruttori di provata capacità nominati dal Servizio generale di programmazione, coordinamento e controllo degli interventi del C.F.V.A.. Il programma verrà stabilito dallo stesso servizio in armonia con quelli adottati dal Ministero dei Trasporti, Direzione Generale della Motorizzazione Civile. I veicoli impiegati nelle esercitazioni di guida devono essere muniti di apposito contrassegno recante la scritta 'Scuola Guida' come stabilito all'art.122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Codice della strada) secondo le modalità di cui al comma 2, dell'art.334 del DPR 16

dicembre 1992, n.495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della strada). L'allievo, nel periodo in cui risulta iscritto al corso per il conseguimento della patente di servizio, è autorizzato, durante le esercitazioni, a guidare veicoli appartenenti alla categoria per cui si presenta all'esame, purché munito di autorizzazione da parte del Servizio Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. da cui dipende ed abbia al suo fianco un collega con patente della categoria richiesta per la guida del veicolo, conseguita da almeno 10 anni, ovvero in possesso di patente di categoria superiore.

Art. 7 - Esame per il conseguimento della patente di servizio

1. Agli esami è ammesso il personale che ha frequentato l'apposito corso secondo quanto stabilito all'art.6. L'esame comprende le seguenti prove:

- a) prova teorica;
- b) prova pratica di guida su un veicolo della categoria di patente che deve essere rilasciata. I mezzi su cui viene effettuata la prova pratica sono esenti dal doppio comando;
- c) prova pratica di manutenzione ordinaria del veicolo;
- d) prova pratica d'uso sulle attrezzature sul veicolo.

2. I voti, per ciascuna delle prove previste al precedente comma 1, sono espressi in decimi. Il candidato risulta idoneo alla guida, per la patente richiesta, qualora abbia conseguito una votazione media complessivamente non inferiore a sette decimi e, per ogni singola prova, non abbia conseguito votazioni inferiori a sei decimi.

Art. 8 - Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice per il conseguimento della patente di guida di servizio è composta dal Coordinatore del Servizio generale di programmazione, coordinamento e controllo degli interventi del C.F.V.A., con funzioni di Presidente, da un funzionario dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e da un funzionario dell'Assessorato della difesa dell'ambiente con qualifica funzionale non inferiore alla VII.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Servizio generale di coordinamento e controllo degli interventi del C.F.V.A..

3. Nell'ipotesi di mancata designazione del funzionario dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile, il medesimo è sostituito da un funzionario dell'Assessorato dei trasporti provvisto di laurea in ingegneria.

4. Per ogni membro della Commissione è previsto almeno un membro supplente.

5. La Commissione esaminatrici ed il segretario sono nominati con decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente.

6. La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno tre membri.

7. Il Presidente della Commissione provvede alla convocazione dei membri ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

Art. 9 - Ripetizione dell'esame

1. I candidati che non hanno superato le prove d'esame e che sono dichiarati non idonei alla guida dei veicoli di servizio possono ripetere le prove, trascorsi 30 giorni dall'esame negativo.

2. In caso di eventuale ulteriore esito negativo l'esame non può essere ripetuto prima che siano trascorsi sei mesi.

Art. 10 - Processo verbale

1. Per ciascun candidato dichiarato idoneo deve essere redatto un processo verbale come da modello allegato al presente regolamento Mod. F.V.A./.

2. Detta documentazione deve essere inviata al Servizio generale di programmazione, coordinamento e controllo degli interventi del C.F.V.A. corredata dal certificato di idoneità

psico-fisica e 2 fotografie in bianco e nero, formato tessera, in divisa e a capo scoperto.

Art. 11 - Sospensione della patente di guida

1. La sospensione può essere disposta dal Coordinatore del servizio di programmazione, coordinamento e controllo degli interventi del C.F.V.A., a seguito di accertamenti di competenza su segnalazione dei coordinatori di servizio degli Ispettorati Ripartimentali del C.F.V.A. o dalle autorità di Pubblica sicurezza, quando il conducente nell'impiego dei veicoli di servizio, abbia cagionato danni a persone o cose per imprudenza, negligenza o inosservanza delle norme di gestione o di impiego di automezzi di servizio.

2. La patente di guida è sospesa quando il titolare, non in servizio di emergenza, incorre nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V del decreto legislativo n.285 del 1992 e del DPR n.495 del 1992 per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme stabilito.

3. La sospensione della patente di servizio, per i casi previsti al comma 2, può avere la durata massima di un anno.

4. La sospensione dà luogo al materiale ritiro della patente che sarà custodita dal Coordinatore del Servizio di programmazione, coordinamento e controllo degli interventi del C.F.V.A..

5. Decorso il periodo di sospensione il titolare potrà essere sottoposto ad accertamenti tecnico - psicofisici su disposizioni del dirigente sopracitato.

6. La patente di guida di servizio è altresì sospesa dal dirigente suddetto qualora sia stata sospesa la patente di guida civile secondo quanto stabilito dall'art.222 del decreto legislativo n.285 del 1992.

7. Il titolare della patente di servizio è tenuto a segnalare immediatamente la sospensione della patente di guida civile al Coordinatore del C.F.V.A. per i provvedimenti conseguenti.

Art. 12 - Revoca o declassamento della patente di guida

1. Il provvedimento di revoca della patente di servizio viene disposto dal Servizio generale di programmazione, coordinamento e controllo degli interventi del C.F.V.A., su segnalazione dei Coordinatori dei Servizi Ispettorati Ripartimentali del C.F.V.A. di appartenenza, quando il titolare non abbia più i requisiti psicofisici oppure cessi d'appartenere al Corpo per qualsiasi motivo.

2. La patente di guida è altresì revocata dal Servizio generale di cui al comma 1 allorché sia stata revocata la patente di guida civile, secondo quanto stabilito dall'art.222 del decreto legislativo n.285 del 1992.

3. La distruzione della patente revocata sarà effettuata, mediante incenerimento, dal Coordinatore del Servizio di cui al comma 1 che redigerà apposito verbale di distruzione, inviandone copia al Comandante del C.F.V.A..

4. Allorché siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di revoca della patente di guida, l'interessato la può riconseguire a seguito di esame e con il possesso dei requisiti previsti per l'acquisizione di nuova patente.

5. Il titolare della patente di servizio è tenuto a segnalare immediatamente la revoca o il declassamento della patente di guida civile al Coordinatore del Servizio generale di programmazione, coordinamento e controllo, degli interventi del C.F.V.A. per i provvedimenti conseguenti.

Art. 13 - Conversione della patente di guida e viabilità

1. I titolari di patenti civili previste dal vigente Codice della strada possono ottenere le corrispondenti patenti di servizio secondo il seguente schema:

PATENTE CIVILE	PATENTE DI SERVIZIO
PATENTE A	PATENTE I' ctg.
PATENTE B	PATENTE II' ctg.
PATENTE C	PATENTE III' ctg.
PATENTE D	PATENTE IV' ctg.
PATENTE E	PATENTE V' ctg.

2. La patente di guida di servizio ha la validità prevista per le corrispondenti patenti civili.

TITOLO II

Norme per l'accertamento dei requisiti dei veicoli in dotazione al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione sarda

Art. 14 - Competenza

1. La Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della difesa dell'ambiente - Coordinamento generale del C.F.V.A. mediante il Servizio generale di programmazione, coordinamento e controllo degli interventi del C.F.V.A., provvede direttamente nei riguardi dei veicoli di servizio in dotazione al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale:

- a) agli accertamenti tecnici;
- b) all'immatricolazione;
- c) al rilascio dei documenti di circolazione;
- d) al rilascio delle targhe di riconoscimento.

Art. 15 - Immatricolazione

1. Ai fini dell'immatricolazione dei veicoli di servizio assegnati al Corpo, i Coordinatori dei Servizi Ispettorati Ripartimentali del C.F.V.A. inoltreranno domanda al Coordinamento del Servizio generale superiore, allegando la seguente documentazione tecnica:

- a) foglio matricolare contenente tutti i dati caratteristici dell'automezzo in conformità al mod. F.V.A./2 allegato al presente regolamento;
- b) certificato di omologazione oppure, in alternativa, certificato di omologazione- approvazione tecnica locale;
- c) dichiarazione di conformità (a veicoli del tipo omologato): solo nel caso di autotelai successivamente allestiti;
- d) copia fotostatica del modello "D.G.M.C." di approvazione del tipo omologato dal Ministero dei Trasporti – Direzione Generale Motorizzazione Civile e Trasporti in concessione;
- e) libretto di omologazione I.S.P.E.S.L. (nel caso di autogrù, etc.).

2. I documenti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) debbono essere prodotti in originale. Detti atti vengono conservati dal Servizio generale di programmazione, coordinamento e controllo degli interventi del C.F.V.A. per essere resi disponibili qualora, nell'ipotesi di alienazione del mezzo al termine del suo ciclo operativo, questo dovesse essere reimmatricolato presso il P.R.A. con targa civile.

3. Il Coordinatore del Servizio generale di cui al comma 2 verifica la correttezza e la congruità dei valori riportati precedentemente illustrati, con i dati contenuti nella documentazione di cui alle lettere b), c) e d) e procede all'attribuzione agli automezzi e ai rimorchi della targa C.F.V.A., associandole al numero di telaio. Non è prevista l'apposizione della targa ripetitrice sui rimorchi.

4. Per i veicoli già immatricolati con targa civile, ai fini dell'immatricolazione di servizio, la documentazione di cui al comma 1, è sostituita dalla copia conforme della carta di circolazione. Le targhe civili sostituite saranno successivamente riconsegnate all'Ufficio del P.R.A. per la cancellazione dei veicoli in quei registri.

5. Conseguentemente il Settore Economato dell'Assessorato degli enti locali finanze ed urbanistica, trasmetterà al Corpo Forestale e di V.A. tutti gli atti relativi ai veicoli assegnati al C.F.V.A. per l'espletamento dei compiti d'istituto per i quali si dovrà procedere alla nuova immatricolazione e targazione secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art. 16 - Registro automobilistico

1. Le targhe utilizzate sono registrate nell'apposito Registro automobilistico del Coordinamento generale del C.F.V.A. tenuto dal Servizio generale di programmazione, coordinamento e controllo degli interventi del C.F.V.A.. In detto Registro è trascritta la totalità degli automezzi immatricolati C.F.V.A. in dotazione al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

2. Il Registro automobilistico riporta per ogni veicolo trascritto tutti i dati contenuti nel foglio matricolare, il numero di targa e la data di immatricolazione.

3. Il Servizio generale di programmazione, coordinamento e controllo degli interventi del C.F.V.A. di cui al comma 1 provvede al rilascio della carta di circolazione che dovrà essere esibita agli organi preposti al controllo ogni qualvolta richiesto.

4. Unitamente alla carta di circolazione e alle targhe di riconoscimento, viene consegnato il tagliando di Assicurazione RC..

Art. 17 - Verifiche periodiche

1. Il Servizio generale di programmazione, coordinamento e controllo degli interventi del C.F.V.A. provvede alle verifiche periodiche di idoneità dei veicoli in dotazione al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

2. I veicoli di cui al comma 1 sono soggetti a verifica tecnica periodica secondo le seguenti modalità:

- a) veicoli con peso totale a terra superiore alle 3,5 tonnellate: ogni anno;
- b) veicoli con peso totale a terra inferiore alle 3,5 tonnellate: ogni 5 anni.

A tal fine potranno essere organizzati collaudi presso le sedi dei Coordinamenti del Servizio Ispettorati Ripartimentali del C.F.V.A.: previa richiesta scritta al Coordinamento del Servizio generale di cui al comma 1.

2. Le verifiche tecniche di cui al presente articolo possono essere effettuate sia dal personale dipendente dall'Amministrazione regionale – Autoparco, sia tramite personale esterno tecnico.

3. Di ogni veicolo verificato dovrà essere redatto apposito verbale di collaudo o relazione sostitutiva con indicazione dei controlli effettuati.

4. L'inosservanza delle scadenze previste per le revisioni periodiche comporta il ritiro della carta di circolazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Cagliari, lì 16 ottobre 1997

Palomba

Registrato alla Corte dei Conti – Sezione per la Regione Sarda – Addì 12 dicembre 1997 – Registro n.3 – Presidenza della Giunta regionale – Foglio n.174.

Modello R.V.A. / 1 Esterno

Conferme di validità periodiche	REPUBBLICA ITALIANA <i>Regione Autonoma della Sardegna</i> I  <i>Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale</i> Patente di guida di servizio per i veicoli del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale Mod. F.V.A. / 1)

Modello R.V.A. / 1 - Interno - fogli 1 e 2

Firma _____ PATENTE N° _____ VALEVOLE FINO AL _____	Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale COGNOME _____ NOME _____ DATA DI _____ A _____ PROVINCIA _____ GRUPPO SANITARIO _____ IL REG. _____ Il Coordinatore _____
---	--

Modello F.V.A. / 1 - Interno - fogli 3 e 4

CATEGORIA DEI VEICOLI PER CUI LA PATENTE E' VALIDA	
I	Autoveicoli di massa a vuoto sino a 400 kg e di massa complessiva sino a 2200 kg. Abilitato a con Verboale n° del C.F.V.A. Il Coordinatore
II	Autoveicoli, esclusi motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t. ed il cui numero di porte a motore, escluso quello del conducente, non è superiore a otto anche se trattata la rimorchiata leggera ovvero un rimorchiato che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainato e non superino una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiori a 3,3 tonnellate. Abilitato a con Verboale n° del C.F.V.A. Il Coordinatore

III	Autoveicoli, esclusi quelli della IV categoria, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., anche se trattata un rimorchiato leggero. Abilitato a con Verboale n° del C.F.V.A. Il Coordinatore
IV	Autoveicoli ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone e al numero di porte a motore, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trattata un rimorchiato leggero. Abilitato a con Verboale n° del C.F.V.A. Il Coordinatore
V	Autoveicoli appartenenti alle cat. II, III e IV per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trattata un rimorchiato che non ecceda in tutta andata un'eccezione delle percentuali (kg., autoveicoli e autoveicoli destinati al trasporto di persone purché il conducente sia abilitato per autoveicoli della IV categoria; altri autoveicoli purché il conducente sia abilitato per autoveicoli della categoria II). Abilitato a con Verboale n° del C.F.V.A. Il Coordinatore



Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell'Ambiente
Coordinamento Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale

Processo verbale n°

L'anno millenovecentonovanta | del mese di | addì

La Commissione, visto che

il Sig. _____		nato a _____	
il _____	codice fiscale _____	gruppo sanguigno _____	
in possesso di patente civile _____	cat. _____	n° _____	
rilasciata dalla Prefettura _____	di _____	il _____, _____	

è risultato idoneo alla visita medica ed ha superato favorevolmente l'esame teorico pratico di guida,

Lo abilita

alla condotta di veicoli, in dotazione al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sarda, come individuati all'art.1 del regolamento di cui sopra, per la categoria _____ descritta dall'art.2 del regolamento medesimo.



La Commissione:

Il Presidente _____

I Membri: _____

NB: ALLEGARE AL PROCESSO VERBALE DUE FOTOGRAFIE IN DIVISA, IN BIANCO E NERO E A CAPO SCOPERTO

MODELLO F.V.A.1



Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell'Ambiente
Coordinamento Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale

Foglio matricolare per l'automezzo targato:

C.F.V.A.

Già targa civile:

Fabbricazione (nazionale, estera)

marca

tipo

categoria

automezzo nuovo

anno di fabbricazione

dichiarazione di conformità

N°:

del / /

certificato d'origine

N°:

dei / /

telaio

N°

motore

N°

tipo struttura

MOTORE

Tipo:

tempi, combustibili:

cilindri:

cilindrata in cm:

potenza max kw

Tipo potenza

giri/min.

Potenza fiscale

 <i>Repubblica Italiana</i> Regione Autonoma della Sardegna Coordinamento Generale del Corpo Forestale e di P.A. 	TARGA
ANDEMINISTRIZIONE	TARGA

MODELLO P.V.A.74



Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale

Regolamento di attuazione alle disposizioni di cui all'art.138 del Codice della Strada, approvato con decreto legislativo il 30 Aprile 1992, N°285 e successive modificazioni ed integrazioni.

MODELLO F.V.A./ 5.

TARGHE DI RICONOSCIMENTO

VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE
DELLA REGIONE SARDA

TARCA DI IMMATRICOLAZIONE PER MACCHINE OPERATRICI DEMOVENTI



165

Sfondo giallo retroriflettente, sigle in rosso, cifre in nero

TARGA <PROVA> PER MACCHINE OPERATRICI



165

Sfondo bianco retroriflettente, sigle in rosso, cifre in nero, lettere 'P.M.O.' in verde

24 - 8-1-1998 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 1

TARGA DI IMMATRICOLAZIONE PER RIMORCHI



340

Sfondo bianco retroriflettente, sigle in rosso, cifre in nero.

8-1-1998 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 1 - 25

TARGA RIPETITRICE

109

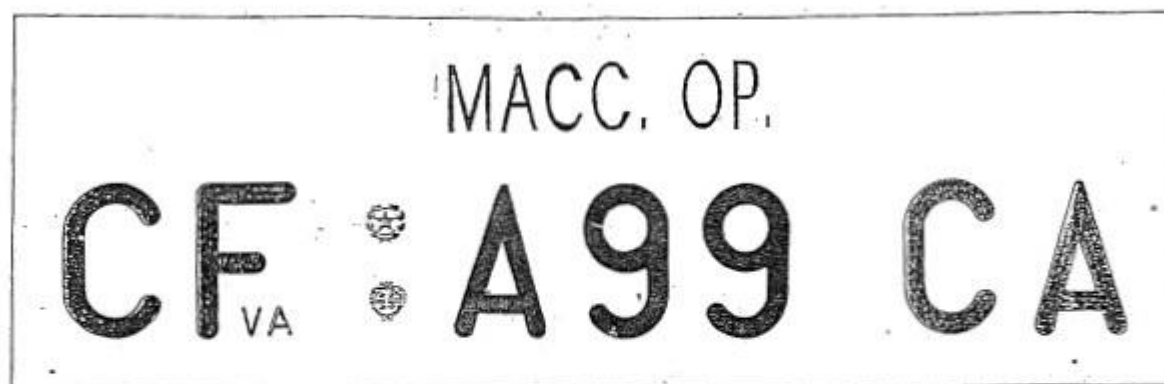


486

Sfondo giallo retroriflettente, sigle in rosso, cifre in nero.

26 - 6-1-1998 - BULLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 1

TARGA DI IMMATRICOLAZIONE PER MACCHINE OPERATRICI TRAINATE



mm 340

Sfondo bianco retroriflettente, sigle in rosso, cifre in nero.

6-1-1998 - BULLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 1 - 27

TARGA PROVA PER AUTOVEICOLI

409

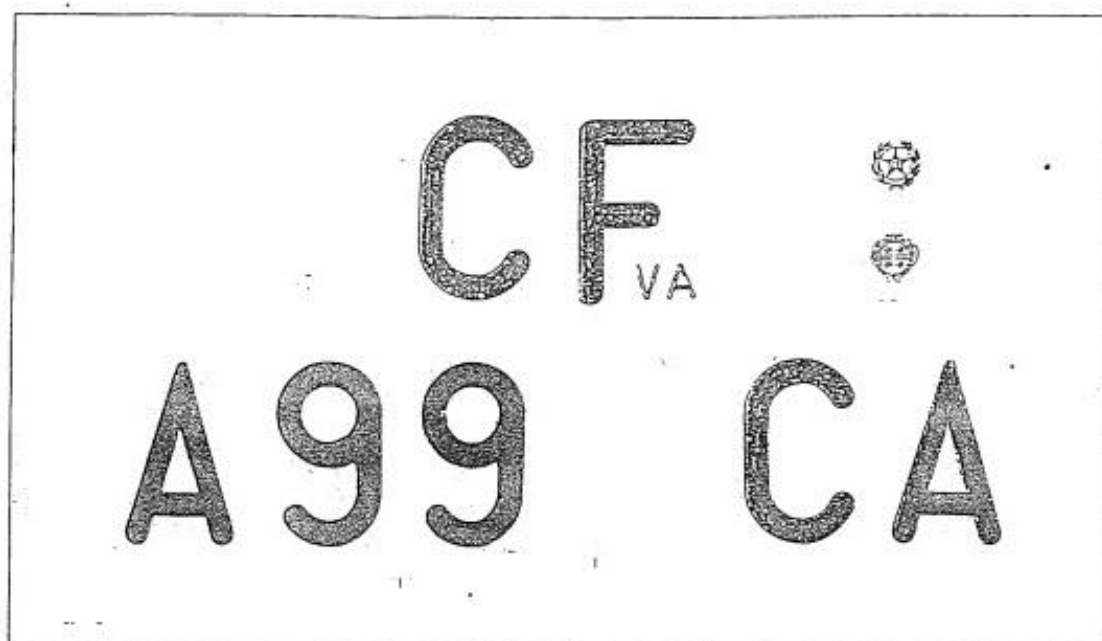


340

Sfondo bianco retroriflettente , sigle in rosso , cifre in nero , sigla 'P' in verde

28 - 8-1-1998 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 1

TARGA DI IMMATRICOLAZIONE POSTERIORE PER AUTOVEICOLI
Formato B



mm. 356

Sfondo bianco retroriflettente , sigle in rosso , cifre in nero

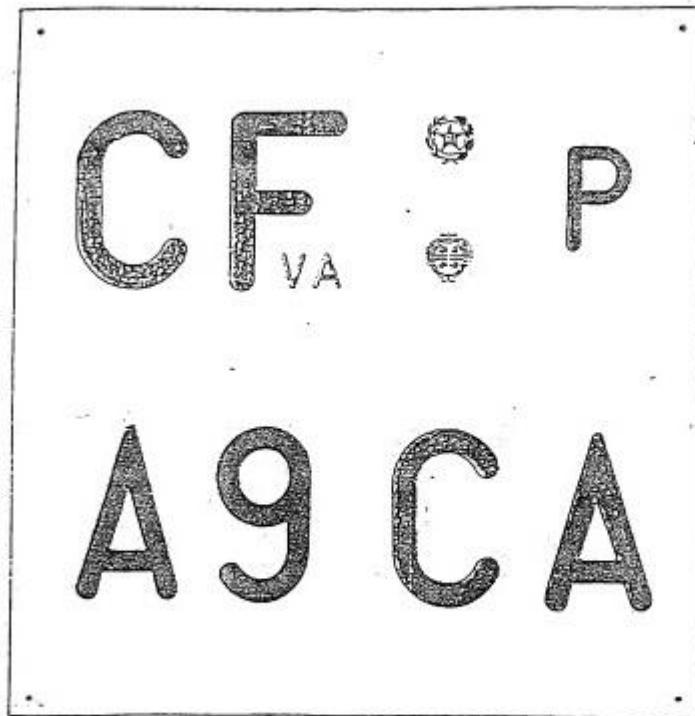
8-1-1998 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Parti I e II - N. 1 - 29



Sfondo bianco retroriflettente, sigle in rosso, cifre in nero.

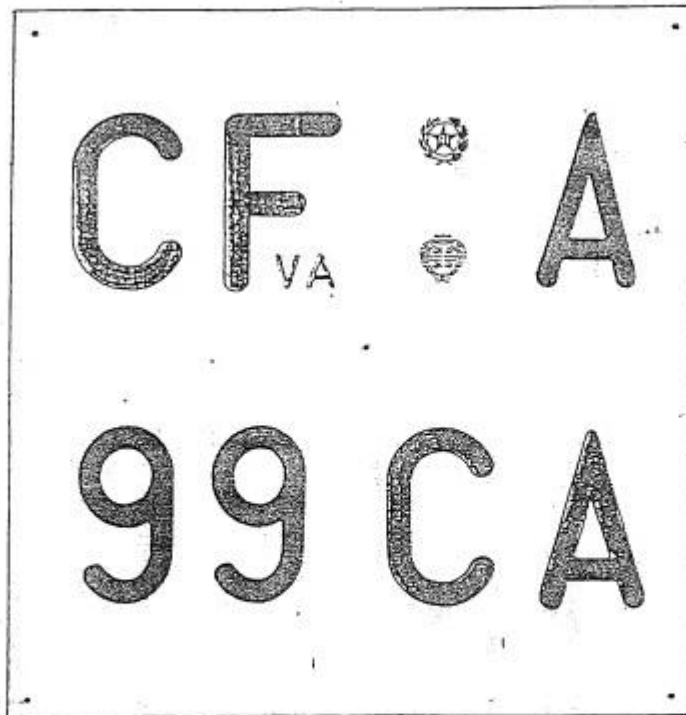


Sfondo bianco retroriflettente, sigle in rosso, cifre in nero.



165

Sfondo bianco retroriflettente, sigle in rosso, cifre in nero, lettera "P" verde



Sfondo bianco retroriflettente, sigle in rosso, cifre in nero.

=====

DELIBERAZIONE G.R. n.23/18 del 18.7.2002

Oggetto: Atti di indirizzo interpretativo ed applicativo sull'uso del segnale distintivo (paletta) di cui all'art.12 del Codice della Strada, approvato con CPR 16 dicembre 1952, n.495, da parte del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

OGGETTO: Atto di indirizzo interpretativo ed applicativo sull'uso del segnale distintivo (paletta) di cui all'art. 12 del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, da parte del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

L'Assessore della Difesa dell' Ambiente riferisce che nel 1971, con L.R. 7 luglio 1997, n.18, venivano regionalizzati gli Uffici e il Personale del Corpo Forestale dello Stato operanti in Sardegna. L'articolo 1 della legge confermava le attribuzioni e l'organizzazione degli Uffici stessi.

All'epoca, in virtù del proprio status di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza (ex art. 221,3° comma, abrogato c.c.p. e L.804/1948), il personale Ispettori, Sottufficiali e Guardie Forestali dello Stato era dotato, per l'esercizio delle proprie attribuzioni istituzionali, dello speciale distintivo (paletta) stabilito dal previgente Codice della Strada, per l'intimazione dell'alt ai veicoli circolanti in aree pubbliche.

Nel trasferimento ai ruoli regionali, il personale conservò le proprie qualifiche di P.G. (art. 221, 3° comma, abrogato c.c.p.) e di P.S., in virtù del D.P.R. 6 maggio 1972, n° 297, continuando ad utilizzare il citato «distintivo».

Con determinazione n° 300/43093.106F in data 7 febbraio 1978 il Ministero dell'Interno rilevò che ai sensi dell'art. 137 del C.d.S. detto "distintivo" era riservato solo *"ai funzionari cui spetta la prevenzione e l'accertamento dei reati in materia di circolazione stradale"* e, non rientrando tale potestà fra quelle degli Ufficiali ed Agenti di P.G. ex art. 221, u.c., C.P.P. dell'epoca (come il personale forestale regionale), mancava in capo a quest'ultimo il presupposto giuridico a legittimare il possesso e l'uso.

Lo stesso Dicastero, disponeva, pertanto, che i Prefetti provvedessero al ritiro dello stesso "distintivo".

L'Ispettorato Regionale delle Foreste per la Sardegna, con nota n° 2005 in data 13 marzo 1978, manifestò alla Prefettura di Cagliari molteplici perplessità sulla legittimità ed opportunità di tale ritiro.

La Prefettura adita, con foglio n° 01009/12B9 del 4 luglio 1978, interpellato nuovamente il Ministro dell'Interno, confermò il contenuto della determinazione di quest'ultimo, riconoscendo, comunque - come previsto dal vecchio C.d.S. - il potere del personale forestale ad effettuare con altri ausili (mano, sorgenti acustiche e luminose) l'intimazione dell'alt ai veicoli, per fini di accertamenti rientranti nel suo servizio.

Ad esito di tale decisione, vennero ritirate al personale forestale regionale le "palette" di dotazione.

Dalla mancanza di tale strumento, sono scaturite nel tempo numerose situazioni di grave pericolo, sia per l'incolumità degli agenti forestali operanti che degli utenti.

Per cui, a seguito della costituzione, nel 1985, del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e alla successiva entrata in vigore nel 1992 del nuovo Codice della Strada, con note nn° 261, 4554 e 1830, rispettivamente datate 5 gennaio 1995, 13 febbraio 1995 e 27 marzo 1996, l'intera materia veniva nuovamente sottoposta all'esame dell'Ufficio del Rappresentante del Governo della Regione Sarda, nei termini risultanti dalle note medesime.

La stessa Rappresentanza, sottoponeva a sua volta l'argomento al Ministero dell'Interno, che nel 1996 riteneva il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale non ricompreso tra gli organi autorizzati ai sensi dell'art. 12 del Nuovo Codice della Strada all'uso del "distintivo" di che trattasi, considerato che la norma abilita soltanto gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria previsti dall'art. 57, 1° e 2° comma del C.P.P., tra i quali non sono ricompresi gli appartenenti al C.F. V.A., che tali qualifiche rivestono ai sensi del 3° comma del medesimo articolo 57.

Tutto ciò premesso, si osserva che lo status di polizia degli appartenenti al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale è stato oggetto di recente esame da parte del Tribunale penale di Cagliari Sez. il (sent. Del 28 aprile 1999 depositata il 12 maggio 1999, imp. LIORI Antonio Angelo) e dalla Corte Suprema di Cassazione (sent. 4491 del 19 giugno 2000).

Sulla base delle medesime pronunce, si valutano superati i motivi ostativi posti dal Ministero dell'Interno all'estensione al personale forestale della Regione dell'uso del segnale distintivo in considerazione.

Osserva, invero, il Tribunale di Cagliari *«che l'articolo 16 della Legge 1° aprile. 1981, n° 12, (nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza) contempla tra le forze di polizia, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e fatte salve le sue specifiche attribuzioni, anche il Corpo Forestale dello Stato. In Sardegna, in virtù dello Statuto speciale di autonomia e delle attribuzioni esclusive in materia di foreste, caccia e pesca, le funzioni del Corpo Forestale dello Stato sono state devolute al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione sarda, istituito con la L.R5 novembre 1985, n° 26».*

La Cassazione (sent. 4491 cit.) richiama poi anche per i Sottufficiali forestali dei Corpi regionali, l'operatività dell'art. 1.3 del D.L. 12 marzo 1948, n° 804, che attribuisce ai Sottufficiali (del c.F.S.) la qualifica di Ufficiale di P.G..

In conformità ai medesimi orientamenti giurisprudenziali, lo status di polizia giudiziaria delle categorie di personale forestale regionale può ritenersi pertanto in larga misura sussunto ed equiparato ai pari grado del C.F.S., e per tale via ritenersi gli interessati inclusi, entro tali limiti, tra gli Ufficiali ed Agenti di P.G. elencati all'art. 57, commi 1 e 2, C.P.P., come per gli Ufficiali, Sottufficiali e Agenti forestali dello Stato, con l'effetto di ritenerli abilitati all'uso del distintivo stradale in esame.

La stessa condizione di legittimazione è poi ulteriormente acclarata dalla potestà ex art.192 C.d.S. in capo a tutti gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza (cioè quelli, come il C. F. V.A., con funzione di repressione dei reati e di indagine per la scoperta dei responsabili; vedi artt. 55 e 56 c.P.P.), a formare posti di blocco per controlli necessari ai fini dell'espletamento del loro servizio, dove la stessa "paletta" viene strumentalmente in rilievo, al pari di altri mezzi, per l'intimazione dell'arresto ai veicoli circolanti in aree pubbliche.

Nondimeno deve osservarsi che la stessa «paletta» risulta in dotazione al personale forestale degli altri Corpi delle regioni a statuto speciale sulla base di meri atti di ricognizione amministrativa.

A tale fine l'Assessore, acquisito il parere di legittimità del Comandante del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, propone alla Giunta l'approvazione del presente atto di interpretazione ed applicazione della materia nel senso rappresentato, incaricando il Comandante del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di disciplinare con propria determinazione l'identificazione delle caratteristiche tecniche (in conformità alla disciplina del C.d.S.), l'acquisto e l'utilizzo

del segnale distintivo di cui all'articolo 12 del C.d.5. da parte del personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione, con stretta limitazione all' esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

La Giunta regionale, udita la proposta formulata dall' Assessore della Difesa dell'Ambiente e vista la dichiarazione di legittimità del Comandante del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale

DELIBERA

in conformità.

p.il Direttore Generale
Ubaldo Serra

il Presidente
Mauro Pili

=====

Legge Regionale 29 maggio 2007, n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)

Art. 15 - Disposizioni nel settore ambientale

14. Il comma 9 dell'articolo 20 della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (legge finanziaria 2003) è sostituito dal seguente: "9. Al fine di ottimizzare la gestione tecnico-finanziaria ed operativa delle relative unità navali, è istituito il "Registro naviglio" del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, nel quale sono iscritte tutte le unità navali in dotazione allo stesso Corpo e destinate all'espletamento dei compiti ad esso attribuiti dalla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda). La Giunta regionale predispone il relativo disciplinare di esecuzione, che stabilisce le modalità di iscrizione delle unità navali nel Registro e le modalità di tenuta dello stesso."

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - DELIBERAZIONE N. 32/13 DEL 29.8.2007

Oggetto: Disciplinare di esecuzione del Registro naviglio del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale previsto dall'art. 20 comma 9 della Legge regionale 29 aprile 2003 n. 3, come sostituito dall'art. 15, comma 14 della Legge regionale 29 maggio 2007, n. 2.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, d'intesa con il Presidente della Regione, richiama preliminarmente la legge regionale 29 aprile 2003 n. 3 la quale, all'art. 20 comma 9, come sostituito dall'art. 15 comma 14 della legge regionale 29 maggio 2007 n. 2 prevede, al fine di ottimizzare la gestione tecnico-finanziaria ed operativa delle relative unità navali, l'istituzione del "Registro Naviglio" del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, nel quale sono iscritte tutte le unità navali in dotazione allo stesso Corpo e destinate all'espletamento dei compiti ad esso attribuiti dalla Legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda).

L'Assessore prosegue riferendo che la norma individua la Giunta regionale come organo competente che detta le direttive di esecuzione della legge istitutiva del Registro e, di conseguenza, per l'approvazione del disciplinare di esecuzione nel quale vengono fissate le modalità di iscrizione delle unità navali nel Registro, nonché le regole per la tenuta dello stesso.

L'Assessore, nell'illustrare le peculiarità del disciplinare, fa presenti le seguenti considerazioni:

- con il Registro naviglio, le unità navali in dotazione al Corpo Forestale e di V.A. assumono lo status di "nave in servizio governativo non commerciale", nonché le immunità ed i privilegi riconosciuti dagli articoli 32, 96 e 236 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982, e ratificata con Legge 2 dicembre 1994, n. 689,
- l'attuale inquadramento nella destinazione "uso in conto proprio", come previsto dalla L. n. 472 del 1999, porta alla inevitabile conseguenza che, durante le visite periodiche ai mezzi del Corpo Forestale e di V.A., l'Ente tecnico (in Sardegna il R.I.Na e il Bureau Veritas) deve verificare il rispetto di rigorosissimi parametri fissati dal D.P.R. n. 435 del 1991, volti a garantire la sicurezza della navigazione di unità adibite a scopi di carattere commerciale, finalità certamente estranee all'attività svolta dal C.F.V.A.;
- l'adeguamento a tali parametri ha comportato, in numerosi casi, lunghi periodi di "fermo barca" che si sono tradotti in una minore incisività nell'attività istituzionale di vigilanza posta in essere dal personale in servizio presso le basi navali del C.F.V.A.;
- nel disciplinare in esame è in ogni caso contenuta una disposizione che prevede il controllo ed il conseguente rilascio di una certificazione sulle condizioni di navigabilità di ciascuna imbarcazione iscritta nel Registro, da parte di un Ente tecnico che opererà sulla base di una apposita convenzione stipulata con l'amministrazione. Ciò al fine di garantire, come obiettivo prioritario, la sicurezza della navigazione per il personale componente l'equipaggio;
- successivamente al rilascio del certificato in parola, sono in ogni caso previste delle visite periodiche da parte dell'Ente tecnico convenzionato, che garantirà l'osservanza, da parte dell'amministrazione, delle disposizioni normative e tecniche del settore, come tale in continua evoluzione;
- gli adempimenti relativi alla tenuta del Registro saranno posti in essere dalla Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, considerato che il Comandante del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

di approvare il "Disciplinare di esecuzione del Registro naviglio del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale" come previsto dall'art. 20, comma 9, della legge regionale 29.04.2003 n. 3, come sostituito dall'art. 15, comma 14, della legge regionale 29 maggio 2007 n. 2" allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Il Direttore Generale
Fulvio Dettori

Il Presidente
Renato Soru

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Allegato alla Delib.G.R. n. 32/13 del 29.8.2007

Disciplinare di esecuzione del Registro naviglio del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale” come previsto dall’ 20, comma 9, della legge regionale 29.04.2003 n. 3, come modificato dall’art. 15, comma 14, della legge regionale 29 maggio 2007 n. 2.

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:

- a) “Amministrazione”: La Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa dell’Ambiente – Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (C.F.V.A.) nonché gli organi periferici da questo dipendenti;
- b) “unità navale”: qualsiasi costruzione di proprietà esclusiva dell’Amministrazione, destinata al trasporto per acqua per lo svolgimento di attività d’istituto dotata di:
 - 1) equipaggio non sottoposto all’ordinamento militare, abilitato alla condotta dell’unità navale e designato mediante ordine di servizio interno dell’Amministrazione o documento equipollente,
 - 2) dimensioni e caratteristiche per la navigazione autonoma sul mare, sui laghi, sui fiumi, sui canali e sulle altre acque interne;
 - 3) un comandante individuato sulla base delle norme di organizzazione dettate dall’Amministrazione;
- c) “servizio governativo non commerciale”: ai sensi dell’art. 96 della Convenzione di Montego Bay del 10 dicembre 1982, ratificata con la legge 2 dicembre 1994 n. 689, inteso quale l’impiego dell’unità navale in attività d’istituto dell’Amministrazione, alla quale sono attribuite competenze in materia di vigilanza dell’ambiente, tutela della fauna e della flora marina e sorveglianza sull’attività di pesca nelle acque interne e marittime entro le 12 miglia nautiche dalla costa.
- d) “Registro”: Registro Naviglio del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna istituito con la legge regionale n. 3 del 29.04.2003 articolo 20, comma 9.

Articolo 2 - Competenze

1. L’Amministrazione provvede direttamente nei riguardi delle unità navali in dotazione al C.F.V.A.:

- a) alla tenuta del Registro;
- b) all’iscrizione delle unità navali nel Registro medesimo ed al conseguente rilascio dell’Atto d’Iscrizione di cui all’articolo 7, comma 2;
- c) alla cancellazione dal Registro delle unità navali qualora ne ricorrano le condizioni;
- d) all’ottenimento ed al mantenimento della validità delle certificazioni attestanti l’idoneità alla navigazione ed al servizio delle unità navali di cui all’articolo 5;
- e) al rilascio della Licenza di Navigazione di cui all’articolo 7, comma 3;
- f) alla formazione ed al rilascio delle abilitazioni necessarie alla condotta delle unità navali;

Articolo 3 - Requisiti delle unità navali per l’iscrizione nel Registro

1. Ai fini dell’iscrizione nel Registro, le unità navali devono avere i seguenti requisiti:

- a) stato di navigabilità idoneo allo svolgimento delle attività alle quali sono destinate, da documentarsi con le certificazioni di cui all’articolo 5;
- b) adeguato equipaggiamento per l’impiego,
- c) idonea documentazione tecnica fornita dal cantiere di costruzione per le unità acquisite in data successiva all’emissione del presente Regolamento;

Articolo 4 - Tenuta del Registro e modalità d’iscrizione

1. Presso la Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e’ tenuto, anche in via informatica, il Registro di cui all’articolo 20, comma 9, della legge regionale 29.04.2003.

2. Il Registro, e’ suddiviso in sezioni in base alle tipologie di unità navali come di seguito definite:

- Motovedette (sigla “MV”) – tutte le unità navali aventi lunghezza fuori tutto superiore a metri 10;
- Battelli Pneumatici (sigla “BP”) – unità navali con tubolari gonfiabili od in materiale espanso ed aventi lunghezza fuori tutto inferiore a metri 10;
- Natanti (sigla “NA”) – unità navali differenti dai battelli pneumatici ed aventi lunghezza fuori tutto inferiore a metri 10;

3. L’iscrizione nel Registro e’ effettuata a seguito dell’ottenimento dei requisiti di cui al precedente articolo 3.

4. Ai fini dell’iscrizione nel Registro, sono richiesti i seguenti dati identificativi:

- a) tipo e classe del naviglio, ove prevista;
- b) distintivo ottico;
- c) nome dell’unità’.

Articolo 5 - Condizioni di navigabilità delle unità navali

1. Prima dell’iscrizione del naviglio nel Registro, sono individuate con convenzione o contratto, da stipulare tra l’Amministrazione e gli Enti Tecnici competenti in materia di classificazione e certificazione delle navi:

a. le certificazioni rilasciate al naviglio inerenti:

- I. la struttura degli scafi;
- II. la galleggiabilità;
- III. la stabilità e linea di massimo carico;
- IV. gli organi di propulsione e di governo;
- V. le condizioni di abitabilità e di igiene degli alloggi dell’equipaggio.

b. le procedure per il mantenimento della validità delle certificazioni di cui al precedente punto.

Articolo 6 - Comando e controllo

1. L'Amministrazione è responsabile del controllo operativo e garantisce che l'attività in mare avvenga in sicurezza, nel rispetto delle norme regionali, nazionali ed internazionali vigenti.

Articolo 7 - Ammissione delle unità navali alla navigazione

1. Sono ammesse alla navigazione le unità navali iscritte nel Registro ed abilitate dall'Amministrazione.
2. L'iscrizione nel Registro è attestata da un apposito documento rilasciato dall'Amministrazione e denominato "Atto d'Iscrizione" che individua l'unità navale sulla base della matricola di iscrizione, del nome e del distintivo ottico.
3. L'abilitazione alla navigazione, per le unità navali iscritte nel Registro, è rilasciata dall'Amministrazione mediante la "Licenza di Navigazione" attestante che l'unità, sulla base delle condizioni di validità delle certificazioni rilasciate dagli Enti Tecnici competenti di cui all'articolo 5, sia in possesso dei requisiti tecnici e di sicurezza necessari per la navigazione ed il servizio che è destinata a svolgere. La Licenza di Navigazione indica:
 - a. la base navale di assegnazione,
 - b. la navigazione ed il servizio per cui l'unità navale è abilitata
 - c. il valore dell'immersione di massimo carico
 - d. la consistenza minima dell'equipaggio necessario alla condotta dell'unità.
 - e. la consistenza dei mezzi di salvataggio collettivi ed individuali;
 - f. le dotazioni nautiche ed i mezzi di comunicazione;

Articolo 8 - Cancellazione dal Registro

1. Il naviglio è cancellato dal Registro con decreto dell'Amministrazione nel caso di perdita definitiva dei requisiti di iscrizione di cui all'articolo 3.
2. All'atto della cancellazione di una unità navale dal Registro, l'Amministrazione provvede al ritiro del relativo Atto d'iscrizione e della Licenza di Navigazione.

Articolo 9 - Regime giuridico delle unità navali

1. Le unità navali iscritte nel Registro, acquisiscono lo status di nave in servizio governativo non commerciale, nonché le immunità ed i privilegi riconosciuti dagli articoli 32, 96 e 236 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982, e ratificata con legge 2 dicembre 1994, n. 689.
2. Lo status di nave in servizio governativo non commerciale di cui al comma 1 viene perso all'atto della cancellazione dal Registro.
3. Le unità navali iscritte nel Registro sono assicurate da parte dell'Amministrazione contro i rischi derivanti da danni, lesioni, incidenti causati a terzi ed all'equipaggio. Copia della documentazione attestante la copertura assicurativa è consegnata alle singole unità navali unitamente alla documentazione di cui all'articolo 7, commi 2 e 3.

Articolo 10 - Bandiera e distintivi

1. Le unità navali iscritte nel Registro inalberano la bandiera nazionale costituita dal tricolore italiano, caricato al centro della fascia bianca dell'emblema dello Stato, di cui al decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 535, conforme al modello risultante dall'Allegato 1.
2. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, il naviglio è altresì contraddistinto dal distintivo di appartenenza alla Regione Autonoma della Sardegna, definito ai sensi della legislazione vigente.

Articolo 11 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal regolamento, si rinvia alle norme del codice della navigazione ed al relativo regolamento di esecuzione, qualora applicabili, nonché alle altre leggi speciali di settore.

Articolo 12 - 1. Le modalità di attuazione degli adempimenti di cui agli articoli 2 e 5, verranno definite con apposita Determinazione del Comandante del C.F.V.A.

=====

=====